

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE

DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 1 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1919

Anno VI. Fascicolo 1 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

TRAVERSA ANTONIO, conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Catania, <i>Considerazioni e proposte per la modifica della legge sul Notariato e sugli Archivi notarili</i> p.	3-34
FILANGIERI DI CANDIDA RICCARDO, archivista di Stato a Napoli, <i>La « Charta » amalfitana</i> «	35-47
Bibliografia: TRAVALI GIUSEPPE, primo archivista di Stato a Palermo, <i>La Mantia Giuseppe</i> Codice diplomatico dei re aragonesi «	48-49
Annunzi bibliografici dell' <i>Annuario del R. Archivio di Stato in Milano</i> e di pubblicazioni dei sigg.: <i>Vittani, La Mantia G., della Society for promoting christian knowledge, Dalla Santa, Sorbelli, Inguonez, Giambruno e Genuardi, Manaresi, Fumi, Amato, Cametti, Giulini, Weil, De Ruberti, Montenapolesi</i> «	49-53
Notizie: Giunta del Consiglio per gli archivi, Personale, Ricompense al valore, Onorificenze, Rivendicazioni dall' Austria, Bilancio, Patrimonio archivistico italiano, Giuseppe Mazzini, Archivio di Stato di Brescia, Pier Luigi Palestrina, Calendario gregoriano in Serbia, Monumenti artistici «	54-62
Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono «	62-65



Considerazioni e proposte per la modifica della legge sul Notariato e sugli Archivi notarili.

In alcuni miei lavori (1) ho addimostroato storicamente, so-cievolmente e praticamente: a) come il notariato abbia vincoli indissolubili con gli Archivi notarili; b) quali le vere cause della decadenza delle dette due istituzioni; c) e quali i rimedi per ri-tornare a dare ad esse l'antico splendore.

Mi propongo ora, con questo lavoro metodico, di esporre le più essenziali considerazioni sulla necessità della riforma e di formulare le più importanti disposizioni per la condenda legge notarile, nella speranza che esse vengano prese in considerazione dalla Eletta Commissione Governativa e da S. E. il Guardasi-gilli, con lo intento di rendere un servizio alla amata Patria, che ha bisogno dell'opera di tutti, anche dei più modesti, per diven-tare più forte, più rispettata, più grande.

S. Eccellenza l'On. Prof. V. E. Orlando, che degnamente presiede il Consiglio dei Ministri in questo momento storico im-portantissimo per i più grandi destini della Patria, nei suoi « Prin-cipii di diritto amministrativo » (2) autorevolmente insegna: *Ri-salire ai principi, alle norme razionali, alla genesi storica e, se così vuoi, filosofica dell'istituto è necessità imprescindibile per rendere vivo, fecondo, razionale lo studio della legge positiva, per darvi la dignità di una trattazione scientifica.*



Bisogna in altri termini stabilire perchè e come nacque un istituto, quale lo scopo precipuo della sua esistenza, quali le finalità che esso si propone di conseguire per poter trattare scientificamente lo studio su una legge positiva, e sugli eventuali emendamenti.

E poichè la genesi storica del Notariato e degli Archivi notarili c' insegna che ambedue i detti istituti EBBERO SEMPRE UN UNICO SCOPO SOCIALE DA CONSEGUIRE: « *la garanzia della pubblica fede per la tranquillità dei cittadini* » ED UN' UNICA FINALITÀ GIURIDICA DA RAGGIUNGERE: « *la certezza dell' esistenza dell' atto notarile nel tempo e nel luogo in esso indicati, in modo che il suo contenuto rimanga sempre immutato ed immutabile, per poter far fede non solo tra i contraenti, ma erga omnes* », così tutte le disposizioni di una buona legge notarile dovrebbero essere informate a sì alti principi.

Se si vuole quindi salvare una buona volta dalla rovina tali istituti non bisogna confondere con la questione principale, che è quella di riportare il Notariato e gli Archivi all' altezza della loro vera missione sociale, le questioni economiche e della libertà del lavoro del Notaro e quelle economiche morali dei funzionari degli Archivi, le quali, pur avendo un' importanza, sono sempre cose accessorie.

Pellegrino Rossi, nel suo « Corso di economia politica » trattando appunto del Notariato ammonisce: « Ma se voi date « in mano a certi uomini poteri estesissimi e pericolosissimi la « questione della libertà del lavoro diventa allora una questione « secondaria. Non si tratta più solamente di sapere se si pro- « durrà più o meno, se il lavoro sarà più o meno caro: i prin- « cipi di morale e di ordine pubblico dominano la materia ».

La legge sul Notariato e sugli Archivi quindi non è fatta per i Notai e gli impiegati di Archivio, ma anzi tutto e sopra tutto nell' interesse della convenienza sociale.

Occorre adunque che la condenda legge sul Notariato e sugli Archivi ritorni sui detti principi fondamentali, che furono la fonte delle diverse leggi degli ex Stati Italiani prima della nefasta legge unificatrice del 1875, la quale, come ho addimosttrato nei retro cennati miei lavori, fu la causa vera della decadenza delle dette due istituzioni.

Ciò premesso, tenendo presente l'ordine dei titoli tracciati dalla vigente legge notarile, solo per seguire un sistema metodico, passo senz'altro ad esporre quelle considerazioni ed a formulare quelle proposte, che secondo le avite legislazioni, la pratica utilità e la necessità sociale dovrebbero prendersi in accurato esame dal legislatore nella condenda legge sul Notariato e sugli Archivi notarili.

TITOLO I - *Disposizioni generali.*

Considerato che presso molte nazioni, e segnatamente presso tutti gli ex Stati Italiani sin dall'epoca dei Comuni ⁽¹⁾ il Notaro fu ritenuto come uno dei più alti funzionari dello Stato, sia perchè fu investito del potere certificante, che è stato sempre apprezzato per uno dei più importanti poteri dello Stato, siccome sostengono tuttavia molti trattatisti di diritto amministrativo, sia perchè la sua competenza riguardava non solo gli interessi dei privati ma ben'anche quelli delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il potere certificante è stato sgregato e frantumato con la facoltà di rogito concessa a tutti i Segretari delle pubbliche amministrazioni, mentre è socievolmente importante reintegrarlo nelle mani dei Notai per evitare il disservizio pubblico che ne deriva, non sapendosi molte volte dove ritrovare gli atti di interesse privato convenuti cogli Enti amministrativi;

Considerato che non risponde allo scopo la disposizione dell'art. 106 n. 10 della vigente legge notarile, sia perchè non è possibile controllare se i pubblici ufficiali abbiano spedito agli Archivi competenti tutte le copie degli atti da loro redatti, sia perchè, data la natura di certe convenzioni, non si pensa nemmeno che essi non siano stati redatti da Notari;

Considerato che il potere giudiziario non deve invadere il potere certificante e che le sentenze attributive o dichiarative di diritti reali dovrebbero sempre avere il rinvio delle parti nanti il Notaro, non solo per evitare che pretesi litiganti ottengano sentenze a risparmio di spese per atti notarili, ma sopra tutto perchè gli atti aventi carattere di perpetuità possano ritrovarsi con maggiore facilità;

Considerato che è importante statuire per legge di competenza del Notaro la stipulazione di tutti gli atti di cui all'art. 1 della vigente legge notarile, anche in seguito a designazione del magistrato, e per sgravare il potere giudiziario da lavori più confacenti al Notariato, e per facilitare le ricerche di tali atti nell'interesse pubblico ;

Considerato che i protesti cambiali dovrebbero sempre essere elevati per ministero di Notaro, perchè riguardano atti di constatazione di fatto, che rientrano nella competenza del potere certificante, anche per maggiore garanzia degli Istituti di credito e dei privati, rispondendo i Notai di qualsiasi irregolarità con la loro cauzione, che non hanno gli ufficiali giudiziari ;

Considerato che gli Istituti di credito esplicano adesso una missione sociale importantissima e che è necessario garantirli con l'obbligatorietà delle autentiche delle firme alle cambiali ed agli effetti bancari che non possono essere firmati avanti gli impiegati del ramo dalle persone che hanno diritto a riscuotere o ad ordinare pagamenti, evitando così le tristi sorprese di grosse e piccole frodi.

• Si propone :

§ 1.^o Che tutti gli atti, contratti e convenzioni di qualsiasi natura e specie sia tra privati, che tra questi e le pubbliche amministrazioni, siano esclusivamente affidate ai Notari, che rappresentano il potere certificante.

§ 2.^o Che a reintegrare tale potere vengano pure affidati esclusivamente ai Notai, anche per delega dell'autorità giudiziaria, non solo tutti gli atti di cui all'art. 1 della vigente legge notarile, ma ben'anco l'esecuzione delle sentenze attributive o dichiarative di diritti reali con atto di delega da parte del Magistrato giudicante, nonchè tutti i protesti cambiali ;

§ 3.^o Che siano rese obbligatorie le autenticazioni delle firme con le formalità di cui all'art. 1323 del Codice Civile, a tutte le cambiali ed effetti bancari che si presentano a qualsiasi Istituto di credito, quando essi non possono essere firmati avanti gli impiegati del ramo da chi ha diritto a riscuotere o ad ordinare pagamenti.

TITOLO II - *Dei Notari.*

Considerato che il reclutamento dei Notari col sistema attuale non risponde ad alcuna esigenza della delicata funzione che essi son chiamati ad esercitare, vuoi per deficienza di pratica notarile, vuoi per l'intrigo possibile con cui si possano vincere i concorsi dai più ignoranti a danno dei più dotti, vuoi per mancanza di principi disciplinari a discapito dell'Autorità delegante (1);

Considerato che è necessità imprescindibile di concedere il diritto di rogito nell'ambito di tutta la Provincia, in corrispondenza, come si dirà appresso, della competenza territoriale dell'Archivio notarile provinciale sia per non ingenerare confusione nelle ricerche degli atti, sia per non vincolare le parti ad avere fiducia coatta al Notaro del luogo, sia per dare agio al Notaro dotto di farsi convenientemente apprezzare da tutti i cittadini;

Considerato che, data la facoltà del rogito in tutta la Provincia, non si potrebbe giustificare una misura diversa di cauzione, che occorre elevare per il deprezzamento della moneta;

Considerato che l'Istituto del coadiutorato dà luogo a gravi inconvenienti non tanto col fare rivivere un funzionario che non può più esercitare le sue funzioni, lasciandolo esposto con la sua cauzione alle pene pecuniarie (art. 65 reg.to) e rendendo frustranee le altre pene disciplinari (non potendosi mai negare al titolare il diritto di farsi nominare un altro coadiutore), ma sopra tutto col rendere difficili le ricerche degli atti negli Archivi, molte volte finanziariamente gravi a danno delle parti, specialmente quando lo stesso coadiutore ha coadiuvato diversi Notari dello stesso Collegio notarile e poi è stato anche nominato Notaro effettivo;

Considerato che l'istituzione di una Cassa di Previdenza può supplire con maggior utile al coadiutorato;

Si propone :

§ 4.° Che i Notari vengano reclutati tra i laureati in giurisprudenza, previo esame di Stato, a Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in seguito a concorso per i posti vacanti disponibili in ogni anno con opportuna graduatoria, in modo che ai più meritevoli si dia il diritto di scelta alla residenza.

Che per i cambiamenti di residenza debba sostenersi lo stesso esame per non dar luogo a mercati.

Che la Commissione esaminatrice venga composta di funzionari tecnici e nominata volta per volta con Decreto Reale (°).

§ 5.° Che sia concessa a tutti i Notai la facoltà di rogito per l'intera Provincia, come l'avevano in molte regioni prima della legge del 1875 (°).

§ 6.° Che sia fatto obbligo a tutti i Notai dare un'unica cauzione pel valore non inferiore alle lire ventimila.

§ 7.° Che venga abolito il coadiutorato ed istituita una Cassa Nazionale di Previdenza, con sede in Roma, per l'invalidità e la vecchiaia, per le vedove e gli orfani dei Notai, con i fondi di cui si dirà appresso, assegnando un minimo di L. 200 mensili al Notaro dispensato dopo 25 anni di servizio.

TITOLO III - *Degli atti notarili.*

Ritenuto che la parte più importante della legge notarile è quella che riguarda la redazione degli atti e la loro conservazione, sia perchè gli atti notarili devono far fede erga omnes, sia perchè la certezza della loro esistenza e del loro contenuto debbono rimanere sempre immutati ed immutabili per non menomare la garanzia della pubblica fede e la tranquillità dei cittadini ;

Considerato che le formalità notarili previste dalla legge, dal regolamento e dalle istruzioni sono troppe, e mentre, da un canto, non raggiungono lo scopo e le finalità sopra indicate, per rendere effettivamente credibile da tutti la nascita, passi la frase, degli atti ed il loro contenuto, dando spesso luogo a delle frodi con atti antidatati, alterazioni, manomissioni ecc., dall'altro, invece, mettono il Notaro, ad ogni piè sospinto, nelle condizioni di essere tradotto in Tribunale per contravvenzioni punibili con pene disciplinari e pecuniarie, anche per infrazioni di lieve momento, abbassandone la loro dignità di funzionari ;

Considerato che la concorrenza sleale fra i Notai si esercita, più che con riduzione di onorari, con omissioni di formalità notarili e con vere e proprie falsità, non sempre perseguibili col

codice penale, e tanto meno colla platonica disposizione dell'art. 147 della vigente legge notarile (7).

Considerato che con le circolari Ministeriali (8) non è possibile porre un freno alle patenti falsificazioni, sia in atti pubblici, che in autenticazioni di firme a scritture private e ad effetti commerciali, per frodare i terzi ;

Considerato CHE LA NEGATA FEDE DA PARTE DELLA FINANZA DELLO STATO A DETTE SCRITTURE, SANCITA CON LA LEGGE 23 APRILE 1911 N. 509, NON OSTATE L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 1323 DEL CODICE CIVILE (9) COSTITUISCE UN VERO OLTIRAGGIO AL POTERE CERTIFICANTE, DELEGATO DALLO STESSO STATO AI NOTAI, abbattendone addirittura il prestigio della delicata loro funzione sociale, senza raggiungerne lo scopo, dando agio anzi di fabbricare con maggiore facilità e con minore pericolo atti pubblici con antidata ;

Considerato che il Notaro è costretto spesso disinteressarsi di tutte le formalità essenziali dell'atto per non perdere l'affare ed il cliente, venendo meno così alla sua missione, che è quella di fungere, passi la frase, da fotografo della verità dei fatti contenuti negli atti ;

Considerato che è indispensabile assodare la certezza dell'esistenza degli atti notarili dallo stesso momento della loro redazione e sottoscrizione, CON UN SISTEMA NOTIFICATIVO, O DI INSINUAZIONE, REALE ED EFFICACE, RISPONDENTE AI BISOGNI ODIERNI, a somiglianza di come si praticò sempre in quasi tutti gli ex Stati Italiani dall'epoca dei Comuni, quando cioè l'atto notarile incominciò a far fede erga omnes, sino alla legge unificatrice del 1875, che per un malinteso senso di libertà professionale ne distrusse quasi le vestigia (10).

Considerato che in tutte le leggi notarili dei diversi Stati del mondo vi sono serie garanzie per assodare la verità dell'esistenza degli atti ed il loro contenuto sin dal momento della loro legale creazione (11) ;

Considerato che quando il Romagnosi — nelle sue Istituzioni di diritto amministrativo — ammoniva : « NIUNA COSA PIÙ FAMIGLIARE E PIÙ INAVVERTITA HAVVI DEL POTERE DEL SI-

STEMA NOTIFICATIVO, E NIUNO CHE DEBBA RICHIAMARE MAGGIORMENTE LE CURE DI UN SAVIO GOVERNO », diceva una grande verità nell'interesse sociale, per cui occorre provvedere seriamente a reintegrare il sistema notificativo, perchè l'atto possa effettivamente far fede erga omnes;

Considerato che con le copie repertoriali mensili, con le copie dei soli testamenti pubblici e con le copie del registro non si raggiunge più lo scopo della notificazione o insinuazione reale, sia per il lungo lasso di tempo con cui pervengono negli Archivi, sia per le impossibilità del loro controllo, rimanendo le copie dei testamenti sigillati e dovendosi le copie del registro depositare nei vari Archivi mandamentali di semplice conservazione, diversamente di come si operava un tempo (¹²);

Considerato che adesso, data la molteplicità dei mezzi di comunicazione, non si può più giustificare un lungo termine per un regolare sistema di notificazione;

Considerato che spesso mancano nelle raccolte sia degli atti già registrati, sia degli atti non soggetti a tale formalità che dovrebbero conservarsi in originale;

Considerato che spesso le copie del registro non rispondono affatto all'originale e che quindi non possono sostituirlo nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione ed alterazione, ai sensi degli art. 1338 e seguenti del Codice Civile;

Considerato che anche nelle raccolte delle copie si riscontrano non poche mancanze, dando luogo così a delle difficoltà spesso insuperabili per la ricostituzione di atti originali smarriti, dispersi o distrutti ecc.;

Considerato che nella conservazione degli atti e nella compilazione dei repertori e dei relativi indici i Notari difettano non poco, rendendo spesso difficili, se non addirittura impossibili, le ricerche con grave danno pubblico quando gli atti passano in Archivio;

Considerato che non è raro il caso di atti stipulati in base a procure, consensi od autorizzazioni, non annotate a repertorio fatte da persone defunte, o di atti redatti in base a procure con aggiunte o modifiche di facoltà mai concesse con grave danno pubblico;

Considerato che è utile ritornare a concedere a due Notai il ricevimento di un atto tra vivi (¹³), oltrechè quello di un atto di ultima volontà ai sensi dell' art. 777 Codice Civile, per maggior garanzia delle parti, accrescendo così anche indirettamente i proventi dei Notari ;

Considerato che è necessario rendere pratico ed utile l'istituto della legalizzazione degli atti, copie, estratti e certificati, che debbono farsi valere fuori della Provincia, coll' esibirli agli Archivi notarili da cui dipendono i Notai, come si praticava un tempo (¹⁴), sia perchè il Conservatore possa verificare l'esistenza degli atti, sia per evitare tutto l'inconcludente e vessatorio lavoro di cui all' art. 73 del vigente regolamento notarile ;

Considerato che per evitare la concorrenza a base di riduzioni di onorari e per mantenere elevata la funzione notarile occorre, da un canto, assicurare la riscossione esatta di tutti i diritti con un congruo aumento di essi, dato il rincaro della vita, e dall' altro, prelevata una quota per la Cassa di Previdenza, stabilire un' equa ripartizione dei medesimi tra tutti i Notai della Provincia ;

Considerato che il rimedio escogitato, col progetto Ministeriale per la Cassa Nazionale fra i Notai, di elevare gli onorari degli atti stipulati fuori residenza del Notaro, lungi di evitare la concorrenza ne rincrudisce la piaga, colpendo inutilmente le parti, perchè, come è risaputo praticamente, il notariato in molte regioni è asservito agli Avvocati, ai Segretari Comunali, ai sensali, ai mestieranti ed anche ai parroci, ai quali spetterebbe maggiore esca da dividere nel guidare le parti in questo anzichè in quel Notaro ;

Considerato che anche le Finanze dello Stato debbano essere sollevate con altre entrate per i servizi che lo Stato renderebbe nell' interesse sociale ;

Si propone :

§ 8.º Che siano perfezionate le formalità notarili per l' accertamento della verità della data e del fatto relativo alla convenzione voluta dalle parti o dai loro rappresentanti, legalmente rivestiti dalle facoltà necessarie, in modo che la convenzione stessa

non possa più subire alcuna modificazione, se non con altro atto, e che siano invece ridotte tutte le altre formalità che non inficiano la verità o la sostanza dell'atto; occorre per tanto:

a) Che il Notaio si fornisca dall'Archivio della Provincia di due protocolli, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà; nonchè di due repertori, da servire pure uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà.

Ogni protocollo, composto di un dato numero di fogli di carta bollata speciale, dovrebbe essere rilegato, in modo da formare un volume, insieme ad un indice tracciato a stampa.

Ciascun mezzo foglio del protocollo dovrebbe portare l'indicazione, a *stampa*, dell'Archivio che ne fa la consegna, del Notaio a cui viene rilasciato, la foliazione, la firma del Conservatore accompagnata dall'impronta del sigillo di ufficio e la data di consegna. Ogni repertorio, rigato a caselle, dovrebbe essere composto e dovrebbe consegnarsi allo stesso modo e con le stesse formalità dei protocolli.

Tanto della fornitura dei protocolli, quanto dei repertori si dovrebbe prendere nota in apposito registro tenuto gelosamente in Archivio.

b) Che le parti, i testi ed il Notaio, contestualmente all'atto, siano obbligati a firmare la relativa annotazione a repertorio, sotto pena della nullità dell'atto stesso ⁽¹³⁾, nel quale si dovrebbe far menzione di tale formalità, nonchè l'elenco dettagliato delle spese e diritti da inviarsi al Ricevitore del Registro per la loro riscossione, come si dirà appresso.

c) Che i Notari siano obbligati: 1.^o a chiudere giornalmente i loro repertori come lo sono i Ricevitori del Registro per i loro registri di formalità; 2.^o a trasmettere con raccomandata all'Archivio, da cui dipendono, entro tre giorni dalla stipulazione degli atti una copia delle annotazioni fatte nel repertorio ⁽¹⁴⁾; 3.^o a riportare giornalmente in ciascun protocollo per ordine assoluto cronologico, le dette annotazioni; 4.^o ed indi infra dieci giorni, trascrivervi letteralmente, con lo stesso ordine cronologico, tutti gli atti ricevuti siano o non soggetti a registrazione, sotto pena di nullità, apponendo la firma in fine di ogni atto trascritto e segnando tanto a margine di ciascun atto originale, quanto a

marginale della relativa trascrizione a protocollo, il numero progressivo con cui essi sono stati annotati a repertorio (¹⁷).

d) Che gli atti da rilasciarsi in minuta siano redatti in duplice originale, di cui uno da consegnarsi immediatamente alla parte, e l'altro dopo la trascrizione nel protocollo, da trasmettersi all'Ufficio del Registro.

e) Che tutti indistintamente gli atti tra vivi, non più tardi di dieci giorni dalla loro redazione, siano trasmessi all'Ufficio del Registro con lo stesso ordine di trascrizione nel protocollo e di annotazione nel repertorio, unitamente al duplice elenco dettagliato delle spese di ciascun atto (firmato come si disse, per ogni annotazione dalle parti, dai testi e dal Notaro) ed alle copie del registro per quegli atti soggetti a tale formalità.

f) Che i Ricevitori siano obbligati: a verificare tutti gli atti per accertare se anche quelli rilasciati in originale non siano effettivamente soggetti a registrazione; a riscuotere dalle parti tutte le tasse ed i diritti spettanti all'Erario dello Stato ed ai Notari; a ritornare ai Notai un esemplare dell'elenco delle tasse e dei diritti percetti con l'annotazione della relativa registrazione e della relativa bolletta di riscossione ed a trasmettere l'altro elenco all'Archivio Provinciale unitamente a tutti gli atti originali in esso indicati.

g) Che il Notaio appena ricevuto l'elenco dal Ricevitore sia obbligato di annotare tanto nel protocollo, a margine di ciascun atto, quanto nel repertorio, in apposita colonna, gli estremi della registrazione, o l'indicazione della parola « esente » per quelli non soggetti a tale formalità, e di conservare gli elenchi suddetti per il controllo degli Ispettori Demaniali.

h) Che i testamenti pubblici e segreti ed i depositi dei testamenti olografi, vivente il testatore, siano redatti in duplice originale, di cui uno dovrebbe rimanere al Notaro e l'altro dovrebbe trasmettersi, infra due giorni dal ricevimento, all'Archivio (¹⁸), coll'indicazione del numero progressivo che va a ricevere nel repertorio e nel protocollo, unitamente ad un doppio elenco a colonne, sottoscritto dal Notaio, portante il numero del repertorio, la data, la forma del testamento e la specifica dettagliata.

Uno di essi il Conservatore dovrebbe spedirlo al Ricevitore competente per la relativa riscossione dei diritti, munito del suo visto e del timbro dell' Archivio.

Tanto il repertorio, che il protocollo degli atti di ultima volontà dovrebbero essere tenuti allo stesso modo di quelli per gli atti tra vivi. I testamenti pubblici ed i depositi di testamenti olografi, consegnati aperti dal testatore, dovrebbero essere trascritti per intero nel protocollo, mentre vi si dovrebbe trascrivere il solo verbale di deposito dei testamenti olografi consegnati chiusi e dei testamenti segreti.

Dopo la morte dei testatori tutti i testamenti pubblici, segreti ed olografi dovrebbero anche annotarsi nel repertorio degli atti tra vivi e trasciversi per intero coi relativi verbali di apertura, di pubblicazione e con gli estratti di morte nel relativo protocollo, richiamando in esso il numero e la pagina del protocollo degli atti di ultima volontà, ed in questo il numero e la pagina del protocollo degli atti tra vivi.

§ 9.^o Che la nullità degli atti sia pronunziata dal Tribunale soltanto nei seguenti casi: 1.^o quando manca l' indicazione del luogo e del Comune in cui fu ricevuto l' atto o si provi che tale indicazione è falsa; 2.^o quando l' atto manca della data o si provi che quella indicata nell' atto è diversa di quella in cui avvenne la sottoscrizione delle parti e dei testimoni; 3.^o quando manca la menzione della lettura dell' atto e dei suoi allegati (salvo dispensa) o si provi che tale lettura non fu data; 4.^o quando manca della firma delle parti, dei testimoni, del Notaro e dell' indicazione di sua residenza; 5.^o quando l' atto viene stipulato fuori del territorio della Provincia; 6.^o quando non trovasi annotato a repertorio o non trovasi trascritto nel protocollo; 7.^o quando non siano state osservate le speciali formalità volute nei casi in cui intervengono negli atti muti o sordomuti, nonchè nei casi previsti dal Codice Civile in materia di testamenti, salvo sempre il loro valore di scrittura privata se gli atti siano sottoscritti dalle parti, ed il loro valore di testamenti olografi se essi siano scritti, datati e sottoscritti dal testatore.

§ 10.^o Che si ritorni a concedere la corrogazione di due Notari oltre che per i testamenti anche per gli atti tra vivi⁽¹⁹⁾.

§ 11.^o Che venga ripristinato l'istituto della legalizzazione da parte degli Archivi notarili per gli atti e copie che devono farsi valere fuori Provincia (²⁹) e che venga abolito il controllo di cui all'art. 73 del regolamento.

§ 12.^o Che siano elevati del 50 ‰ tutti indistintamente gli onorari degli atti sia pubblici che autenticati, e che il 25 ‰ di tale aumento, unitamente a tutti gli onorari e diritti riscossi dai Ricevitori, venga trasmesso a cura dei Ricevitori medesimi mensilmente, entro la prima quindicina del mese successivo, una metà a ciascun Notaro rogante giusta gli elenchi di spese, e l'altra metà al Consiglio notarile, il quale entro la seconda quindicina del mese, in seguito a deliberazione, dovrebbe dividerla fra tutti i Notai della Provincia, in proporzione della loro anzianità di esercizio, cioè: del 20 ‰ a favore dei Notai con più di dieci anni di esercizio, del 15 per cento a favore dei Notari con più di dieci anni di esercizio, e del 10 ‰ a favore dei Notai con meno di dieci anni di esercizio, mentre il residuale 5 ‰ dovrebbe servire per i dovuti emolumenti ai Ricevitori del Registro.

§ 13.^o Che alla Cassa di Previdenza pel Notariato siano devoluti: *a)* il 25 per cento del detto aumento del 50 per cento sugli onorari notarili; *b)* tutte le pene pecuniarie inflitte ai Notari per qualsiasi motivo o causa dipendente dal loro esercizio; *c)* centesimi cinquanta per ogni atto annotato a repertorio; *d)* e gli onorari per copie, estratti e certificati rilasciati dagli Archivi sugli atti dei Notari esercenti. E ciò previa versamenti mensili da farsi dai Ricevitori direttamente come si dirà appresso.

§ 14.^o Che il Notaro sospeso non debba avere diritto alla ripartizione degli onorari e che la sua quota sia devoluta a vantaggio degli altri Notai del Collegio. Alla sua famiglia però dovrebbe concedersi un assegno alimentare non superiore alla metà di quanto a lui potrebbe spettare. Al Notaro destituito poi non dovrebbe riconoscersi alcuna indennità e nel caso che avesse diritto a pensione, questa dovrebbe essere ridotta alla metà di quella che gli dovrebbe spettare.

TITOLO IV - *Dei Collegi e dei Consigli notarili.*

Considerato che è bene estendere, come si disse, l'attività

notarile nell'ambito della Provincia e di formare così di tutti i Notai della Provincia un solo corpo deliberante ⁽²¹⁾.

Considerato che le funzioni ordinarie del Consiglio notarile, pur interessando la classe sono di ordine pubblico ;

Considerato che è necessario ripristinare l' Autorità dei Consigli notarili con la nomina a componenti dei più dotti e più onesti Notari, abolendo il sistema elettivo, per dare loro quella indispensabile indipendenza, la cui mancanza costituisce una delle più rilevanti cause della decadenza del Notariato ⁽²²⁾.

Considerato che è essenziale ritornare a dare un unico capo al Notariato nella persona del Conservatore dell' Archivio ⁽²³⁾ per ripristinare l'armonia ed i rapporti indispensabili tra il Notariato e gli Archivi notarili nell' esclusivo interesse pubblico ;

Considerato che presso ciascun Collegio non tutti i Notai applicano allo stesso modo la tariffa specialmente nei casi dubbi, dando luogo a gravi inconvenienti, sia in rapporto alle parti che in rapporto ai notai alimentando così la concorrenza ;

Si propone :

§ 15.^o Che i Collegi notarili siano composti di tutti i Notai di ciascuna Provincia.

§ 16.^o Che i membri dei Consigli notarili siano nominati biennialmente con Decreto Reale, su proposta della Corte d' Appello, sentito il Procuratore Generale ed il Conservatore dell' Archivio.

§ 17.^o Che i Conservatori degli Archivi siano naturalmente i Presidenti dei Collegi e dei Consigli notarili ⁽²⁴⁾, restando però obbligati a riunire il Collegio ed i Consigli, oltre che quando egli lo credesse opportuno, quando lo richiederanno la terza parte del numero dei membri dei due corpi deliberanti.

§ 18.^o Che tutte le questioni che possono nascere nell' applicazione della tariffa vengano decise dal Consiglio notarile ed approvate dalla Corte d' Appello in Camera di Consiglio, in seguito al parere degli altri Consigli notarili dipendenti. La decisione della Corte dovrebbe fare stato per tutti i Notari giurisdizione della Corte medesima.

TITOLO V - *Degli Archivi notarili.*

Considerato che detti Archivi sorsero per imporre a tutti i cittadini la credenza negli atti notarili con i vari sistemi di notificazione o di insinuazione degli atti stessi a detti Uffici ⁽²⁵⁾;

Considerato che per imporre tale credenza occorre che si depositassero prima presso gli Archivi notarili gli atti o sotto forma di protocolli, che essi fornivano preventivamente ai Notai, o sotto forma di trascrizione, ora in riassunto ed ora letterale da farsi dai stessi Notari, ovvero da impiegati a ciò destinati; o sotto forma di vere copie autentiche, che i Notai erano obbligati a depositarvi; o sotto forma di secondo originale che i Notai dovevano depositarvi previa trascrizione nei protocolli ⁽²⁶⁾;

Considerato che non è da confondere la istituzione degli Archivi notarili di controllo (attuali Archivi Distrettuali) con gli Archivi notarili di semplice conservazione (attuali Archivi Mandamentali, Comunali, di Notari Conservatori, e di proprietà privata!), perchè gli uni nacquero come uffici di notificazione o di insinuazione, **ESCLUSIVAMENTE PEL CONTROLLO ALL' OPERA NOTARILE**, e gli altri quali semplici depositi di atti, sia per renderli più accessibili alle popolazioni, dati i difficili mezzi di comunicazione di allora, sia per evitare delle dispersioni e delle frodi;

Considerato che, dall' epoca dei Comuni sino al secolo XVI, la loro missione di controllo ai Notai esercenti, per gli uni, e di semplice conservazione degli atti dei Notai cessati, per gli altri, si mantenne distinta, e che solo dopo le riforme legislative, cui diede luogo la rivoluzione francese, in parecchi ex stati Italiani gli Archivi di controllo si occuparono anche della conservazione degli atti dei Notai cessati, conservando sempre le due speciali missioni ⁽²⁷⁾;

Considerato che gli Archivi notarili Distrettuali differiscono appunto dagli Archivi di Stato per la loro diversa missione sociale, avendo i primi per oggetto naturale il controllo all' opera dei Notai, mentre i secondi non hanno per oggetto che la esatta conservazione degli atti di tutte le pubbliche amministrazioni e delle famiglie ed uomini illustri per garantire il patrimonio storico della Nazione ⁽²⁸⁾;

Considerato che intanto il Notariato e gli Archivi potranno assurgere alla primitiva importanza ed all'antico splendore in quanto le forme di notificazioni degli atti siano rispondenti ai bisogni sociali dei nuovi tempi;

Considerato che il miglior sistema di notificazione reale, per avere la certezza dell'esistenza dell'atto notarile e la immutabilità del suo contenuto, perchè l'atto possa veramente aver fede erga omnes, è quello da me proposto nel titolo IV di questo lavoro, condiviso pienamente dal competentissimo Conservatore Garrafa⁽²⁸⁾, quasi in conformità al sistema Toscano, di cui nella legge 11 febbraio 1815⁽²⁹⁾, che visse sino all'attuazione della nefasta legge unificatrice del 1875;

Considerato che per la loro funzione e missione agli Archivi notarili sono Enti statali importantissimi, **DEGNI DI MAGGIORE ATTENZIONE DA PARTE DEL GOVERNO, ESSENDO GLI ORGANI PROPRI DELLO STATO PER LA VERIFICA DEL POTERE CERTIFICANTE, CONCESSO DALLO STATO MEDESIMO AI NOTARI**;

Considerato che tale verifica può essere utile ai Cittadini, ai Notai, ed ai suoi eredi allorquando l'Archivio possa trovarsi in grado di avere subito non solo la certezza della nascita degli atti, ma sopra tutto la loro immediata consegna anche per la loro definitiva conservazione;

Considerato che la consegna e la verifica degli atti dopo la cessazione dei Notai, ai sensi degli art. 107 e 108 della vigente legge, mentre, da un canto, danno luogo a delle ingenti spese, ed a delle difficoltà pratiche, vuoi per riunire i funzionari che vi devono procedere, vuoi per il trasporto all'Archivio degli atti, non possono, dall'altro provvedere nell'interesse dei Cittadini, a riparare ai danni causati dal Notaro tanto per la mancanza di atti nella raccolta, quanto per le diverse nullità non sanabili che si riscontrano in ogni scheda, specialmente in materia di testamenti⁽³¹⁾;

Considerato che la verifica e la ispezione degli atti hanno una ragione di essere se possono servire di misura preventiva per i Notai e se possono valere a salvaguardare gli interessi dei cittadini per *riparare a TEMPO ALLE EVENTUALI NULLITÀ DI ATTI PER VIZIO DI FORMA, riducendosi altrimenti in una inutile vessazione a carico dei Notari*;

Considerato che gli Archivi notarili risentono della decadenza del Notariato perchè non è possibile, col sistema attuale, stabilire l'uniformità nella conservazione degli atti e nella compilazione degli indici, dando luogo a gravi difficoltà nelle ricerche con sensibile perdita di tempo da parte dei funzionari di Archivio e di dispendio da parte dei richiedenti;

Considerato che, non potendosi più ottenere con le copie del Registro il controllo all'opera notarile, come una volta ⁽³²⁾, sarà utile lasciarle definitivamente presso gli Uffici del Registro, sia per risparmio di lavoro ai Notari ed agli Archivi, evitando le continue richieste di copie, estratti, certificati e notizie da parte degli Uffici finanziari, sia per non dare luogo al rilascio gratuito di essi su richiesta di funzionari poco scrupolosi, non ostante la disposizione dell'art. 305 del vigente regolamento notarile, sia infine per dare agio a detti Uffici finanziari di avere a più facile portata gli atti che loro possano occorrere;

Considerato che è di pubblica utilità e di sana moralità sociale dare esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie dopo la morte dei testatori, sia per rendere omaggio alla ultima volontà dei cittadini, sia per evitare frodi a danno dei beneficiati e della finanza dello Stato;

Considerato che è necessario ritornare a dare agli Archivi l'obbligo di permettere l'ispezione, la lettura, e di rilasciare le copie, gli estratti ed i certificati anche degli atti dei Notari esercenti ⁽³³⁾ comprese le spedizioni esecutive, sia per dare libertà di movimento ai Notari, sia per non danneggiare le parti nei casi di urgenza, specialmente adesso che il Notaio non è tenuto a stare tutti i giorni della settimana in ufficio, o quando gli atti si trovano sotto sigilli per cessazione del Notaio, sia per aumentare i fondi, come si disse, della Cassa di Previdenza dei Notari;

Considerato che è necessità accentrare tutti gli atti originali, o che tengono luogo di originali, soggetti o non a registrazione, in Archivi aventi sede nel capo luogo della Provincia, tanto per la loro migliore custodia e conservazione, quanto per facilitare le ricerche ai cittadini;

Considerato che la riunione in un unico Archivio degli originali e della copie, anche sotto forma di protocolli, mette in pe-

ricolo tutto quanto il materiale archivistico nei casi di incendi, distruzione ecc. ;

Considerato che la dispersione di tutto il materiale archivistico tra i diversi Archivi distrettuali, sussidiari, mandamentali, comunali, dei Notai Conservatori e di proprietà privata, costituisce una confusione tale da mettere l'interessato nelle condizioni di rinunciare alla ricerca degli atti che possono occorrergli, senza tener conto del loro disastroso stato di conservazione e del caotico disordine, che si nota in quasi tutti gli Archivi notarili⁽³¹⁾;

Considerato che le disposizioni della nuova legge e del nuovo regolamento sono così monche e disperse (Art. 105-178-179 legge e 285 regolamento) da mettere in dubbio l'esistenza di tanti Archivi e del loro materiale, specialmente per gli Archivi mandamentali posti in Comuni non più sedi di Pretura, che conservano anche atti originali anteriori al 1875 e copie degli ex Uffici di insinuazione (Art. 150 e 153 dell'abrogato regolamento notarile⁽³²⁾);

Considerato che è necessario dare ai cittadini agio di consultare colla maggiore sollecitudine possibile o di aver copie degli atti che li riguardano, senza bisogno di accedere all'Archivio Provinciale, colla istituzione OBBLIGATORIA degli Archivi distrettuali per ogni sede di Tribunale, alla dipendenza degli Archivi Provinciali, per la conservazione dei protocolli alla cessazione dell'esercizio notarile, e delle vecchie copie del registro, attualmente conservate, in parte negli Archivi distrettuali, ed in parte negli Archivi mandamentali, senza alcun ordine e senza possibilità di controllo ;

Considerato che s'impone la soppressione di tutti gli altri Archivi attualmente esistenti, non solo per facilitare le ricerche da parte dei cittadini, anche per la regolare distribuzione del materiale archivistico e per la sua più confacente custodia, con la definitiva conservazione, tanto più che essi non funzionano regolarmente, vuoi per deficienza di disposizioni, vuoi per mancanza di sorveglianza con ispezioni periodiche ;

Considerato che è necessità dare agli Archivi Provinciali e Distrettuali un fabbricato proprio per evitare le eventuali dispersioni e le inevitabili confusioni tanto del materiale archivistico,

quanto del servizio nei casi di trasloco per finita locazione, per insufficienza di locali ecc. ;

Considerato che i Notai fanno una indegna concorrenza agli Archivi notarili col rilasciare copie di copie degli atti dei Notai cessati o di atti che si conservano esclusivamente dagli Archivi, con grave danno alla finanza dello Stato a cui vantaggio, in fin dei conti, vanno i sopravvanzi degli Archivi ;

Considerato che per le entrate (ridotte, in seguito al provvidenziale Decreto Luogotenenziale 21 Aprile 1918, a quelle relative al rilascio di copie, certificati, estratti, ispezioni, letture e collazioni ed alla pubblicazione e restituzione di testamenti) occorre un sistema semplice e pratico per il loro accertamento ; mentre per le spese, essendo assai pesante il sistema delle autorizzazioni preventive (richieste anche per provvedere ai bisogni urgenti e di lieve entità) è necessario evitare una corrispondenza stucchevole e ad una considerevole perdita di tempo, per non inceppare la regolarità dell' amministrazione ;

Considerato che tutto quel congegno contabile amministrativo, ordinato con le attuali istruzioni sul notariato, se ha avuto il merito di unificare i relativi servizi negli Archivi, non risponde però affatto ai veri bisogni degli stessi, aggravandoli di lavori spesso inutili, molte volte duplicati, e non sempre possibili, a tutto danno dei lavori di conservazione e di archiviazione ;

Considerato che la divisione degli Archivi in 5 categorie (art. 103 legge) è ingiusta ed irrazionale in quanto che in ognuno di essi si devono fare i medesimi lavori e lo stesso servizio, non ostante i maggiori o minori proventi e la maggiore o minore popolazione in cui ha sede l' Archivio ;

Considerato che è necessario elevare il prestigio del Conservatore, come capo naturale dei Notai e degli impiegati d' Archivio, ridandogli quella indipendenza dalle autorità locali, ai sensi dell' articolo 110 della legge, vuoi per non renderlo asservito ad un qualsiasi impiegato di R. Procura, con discapito dell' amministrazione, (non potendo i Procuratori del Re occuparsi degli Archivi per molteplici altre incombenze del loro ufficio), vuoi per semplificare il congegno burocratico, vuoi per provvedere con maggiore sollecitudine ai bisogni dell' Ente ;

Considerato che è indispensabile elevare la dignità e la carriera degli impiegati subalterni di Archivio sia col migliorarne il reclutamento e gli stipendi, sia col renderli personalmente responsabili delle mansioni loro affidate, sia estendendo a loro tutti i diritti e doveri degli altri impiegati dello Stato, senza nulla eccettuare, togliendo così lo sconcio della figura del gerente responsabile nel Conservatore e dando agli impiegati d'Archivio la personalità di funzionari ;

Considerato che se effettivamente si vuole il riordinamento degli Archivi e la loro definitiva sistemazione col regolare funzionamento dei vari servizi, tanto nell'interesse degli Enti quanto nell'interesse pubblico, occorre provvedere con sollecitudine all'epurazione degli impiegati deficienti ed inetti, assegnando loro un'adeguata pensione per non lasciarli morire di fame, tanto più che, data la importantissima missione sociale degli Archivi essi non possono essere abbandonati a persone incapaci, che si prestano ad allargare l'opera propria per aver comunque un qualsiasi tozzo di pane, come sin'oggi disgraziatamente e sciaguratamente si è fatto con incalcolabile danno pubblico ;

Si propone :

§ 19.^a Che gli Archivi Notarili siano dichiarati Enti Statali ⁽³⁶⁾, come erano un tempo, alla dipendenza esclusiva del Ministero di Grazia e Giustizia, per la tutela della pubblica fede, e che si distinguono : in Archivi Provinciali, per il controllo all'opera diurna dei Notai, per la conservazione degli atti notarili originali, *appena redatti*, e del secondo originale delle scritture private che vi si dovrebbero trasmettere mensilmente dai Ricevitori del Registro ; ed in Archivi Distrettuali per la conservazione dei protocolli e del secondo originale dei testamenti non ancora pubblicati *alla cessazione dell'esercizio notarile*, da consegnarsi dal solo Pretore, che rimuove i sigilli, all'archivista delegato di cui infra.

Alla direzione dell'Archivio Provinciale e degli Archivi Distrettuali di ogni Provincia vi dovrebbe essere preposto il Conservatore, al quale dovrebbe concedersi la facoltà di delegare tra i suoi archivisti quelli che dovrebbero reggere gli Archivi Distrettuali dipendenti.

§ 20.^o Che le copie delle annotazioni al repertorio per gli atti tra vivi, gli atti originali, i testamenti, man mano che pervengono agli Archivi Provinciali, siano sottoposti alla verifica del Conservatore per accertarne la legale redazione ⁽³⁷⁾, ed indi consegnati all'impiegato indicista ⁽³⁸⁾ per la compilazione degli indici generali, delle parti e dei testatori, l'uno col sistema a schedario, a scheda plurina, e l'altro col sistema a libro previa schedatura. Nell'indice delle parti dovrebbero anche disarcarsi le scritture private e gli atti rilasciati in originale per stabilire la storia contrattuale di ciascun individuo nella Provincia ⁽³⁹⁾. Le eventuali nullità riscontrate nella redazione degli atti dovrebbero essere notificate immediatamente dal Conservatore al Notaro rogante ed alle parti interessate per gli opportuni provvedimenti che ritenessero del caso.

§ 21.^o Che si formino cogli atti tra vivi dei volumi rilegati, e coi testamenti dei fascicoli, divisi Notaro per Notaro, curando che ai volumi ed ai fascicoli siano uniti, per assodare la loro consistenza, i relativi elenchi di spese, di cui si è fatto cenno al § 8 lettera e) ed h); e che le copie delle annotazioni a repertorio, dopo la verifica, di cui si dirà appresso, siano trasmesse agli Archivi Distrettuali per la compilazione degli indici generali delle parti in detti Archivi.

§ 22.^o Che a cura di ciascun Archivio Provinciale sia trasmesso giornalmente nell'Archivio della Provincia del luogo di nascita dei testatori un elenco di tutti i testamenti pervenuti; e che i Ricevitori del Registro siano obbligati di comunicare agli Archivi notari della loro Provincia gli elenchi degli atti di morte che trasmettono loro gli ufficiali dello Stato Civile per gli effetti delle successioni.

In detti elenchi il Conservatore dovrebbe annotare la data ed il numero di repertorio dei testamenti esistenti, nonchè il nome del Notaro rogante con l'indicazione della sua residenza e dell'Archivio Provinciale da cui dipende.

I Ricevitori avuta notizia della esistenza dei testamenti dovrebbero invitare gli eredi a farne eseguire la registrazione, ed in caso di ritardo o rifiuto dovrebbero farla eseguire d'ufficio a debito.

§ 23.^o Che le copie del registro restino presso gli stessi uffici a disposizione anche degli altri uffici finanziari per gli opportuni accertamenti e riscontri.

§ 24.^o Che venga ripristinato il diritto delle parti di richiedere le copie, i certificati e gli estratti, le ispezioni ecc., oltrechè dai Notai esercenti, dagli Archivi notarili anche durante il loro esercizio (¹⁰), e che sia invece espressamente proibito ai Notai esercenti di rilasciare copie di copie dei Notai cessati, dichiarandole inefficaci per qualsiasi uso (¹¹) mentre è necessario sia vietato a tutti gli Uffici finanziari, che conservano copie di atti notarili, di rilasciare a terzi copie, e di permettere la ispezione e lettura di atti i cui originali si conservano negli Archivi notarili o presso i Notai esercenti.

§ 25.^o Che tutto il materiale Archivistico attualmente esistenti negli Archivi privati (previa riscatto), negli Archivi Comunali, negli Archivi mandamentali e negli Archivi distrettuali, attualmente esistenti nel Regno, venga diviso come appresso: a) tutti gli atti e documenti dei Notai cessati anteriormente al 1800 inclusivamente negli Archivi di Stato, b) tutti gli atti originali dei Notai cessati dal 1.^o Gennaio 1801 in poi negli Archivi notarili Provinciali; c) e tutti i vecchi protocolli, le vecchie copie di insinuazione, e le copie del registro, dal 1869 sino alla attuazione della condenda legge, nei nuovi Archivi notarili Distrettuali obbligatori.

§ 26.^o Che tanto gli Archivi Notarili Provinciali, quanto quelli Distrettuali abbiano un proprio fabbricato, capace, occorrendo di ampliamento, per la definitiva conservazione degli atti notarili, degno del delicato materiale che son tenuti a conservare, con adeguata scaffalatura, armadi di metallo per i testamenti non ancora pubblicati, bocche d'acqua per gli eventuali incendi, segnalatori elettrici ecc.

§ 27.^o Che oltre alle tasse di Archivio, di cui nel Decreto Luogotenenziale 21 Aprile 1918, siano anche riscosse dai Ricevitori del Registro tutti gli altri diritti di Archivio, come si è fatto per gli Archivi di Stato, ma con un sistema più semplice e meno fastidioso per le parti, coll' applicazione cioè di marche speciali doppie (come quelle dei passaporti e dei pesi e misure)

da applicarsi metà a tergo del registro richieste e l'altra metà sulle quietanze, e da annullarsi giornalmente col timbro a calendario dell'Archivio. Le marche dovrebbero essere fornite dai Ricevitori del Registro con un sistema di conto corrente, ed alla fine di ogni mese si dovrebbero esibire a detti Uffici i tronconi dei registri richiesti per gli opportuni controlli e per la loro trasmissione al Ministero delle Finanze. Il registro richieste dovrebbe portare però la specifica dettagliata della spesa e due colonne una per annotarvi tutti i proventi di Archivio, e l'altra per annotarvi gli onorari spettanti alla Cassa di Previdenza dei Notari per le copie, estratti ecc., rilasciati sugli atti dei Notai esercenti.

§ 28.^o Che i bilanci degli Archivi siano di esclusiva competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale dovrebbe provvedere alle relative spese con le stesse norme di tutti gli altri Enti statali, e per le piccole spese con mandati a disposizione dei Conservatori, salvo rendiconto annuale con l'invio al detto Ministero delle relative pezze di appoggio.

§ 29.^o Che i diritti di partecipazione ai Notari cessati vengano liquidati con un compenso, una volta tantum, agli eredi o al Notaro, se vivente, in ragione di una lira per ogni atto conservato in minuta, compenso che, su per giù, corrisponde alla media dei proventi del ventennio.

§ 30.^o Che gli stipendi degli impiegati degli Archivi notarili rispondano a quelli di tutti gli altri Enti statali, a seconda le loro attribuzioni, e non in rapporto alla importanza dei proventi degli Archivi, o peggio al numero della popolazione della Città in cui essi hanno sede.

§ 31.^o Che gli impiegati d'Archivio in tutto il Regno siano divisi in due categorie: di concetto e di ordine, e che abbiano, (in effettivo rapporto alle loro funzioni), le seguenti denominazioni, cioè: per la 1.^a categoria, di Conservatori e di Vice Conservatori, e per la 2.^a categoria, di Archivistici, di Sotto Archivistici, e di Assistenti.

Che la nomina di Vice Conservatore venga conferita, in seguito ad esame di Stato, fra i Notai laureati in giurisprudenza, con oltre cinque anni di esercizio, diplomati in paleografia e dottrina Archivistica, che non abbiano superato il 35.^o anno di età,

e tra gli Archivisti laureati in legge, con almeno cinque anni di servizio, che abbiano superato l' esame di Stato per Notaro.

Che transitoriamente venga data la preferenza nella nomina di Vice Conservatore ai Conservatori degli Archivi Distrettuali che saranno soppressi, purchè abbiano i detti requisiti.

Che l' ascenso nella carriera per grado e per classe, da Vice-Conservatore a Conservatore abbia luogo quanto a quattro quinti dei posti per meriti distinti, e quanto ad un quinto per anzianità di classe congiunta al merito.

Che siano mansioni del Conservatore : la verifica ed ispezione degli atti e testamenti, man mano che pervengono, come si disse, in Archivio, la verifica annuale dei repertori e dei protocolli notarili, di cui si farà parola in seguito, la vigilanza tanto sugli Archivi Provinciali e Distrettuali, ed impiegati dipendenti, quanto sui Notari, col concorso per quest' ultimi del Consiglio notarile che è chiamato a presiedere, le eventuali ispezioni agli studi dei Notai, di cui si dirà appresso, e la firma di tutti gli atti dell' Archivio Provinciale e del Consiglio.

Che siano mansioni dei Vice Conservatori : la direzione dei servizi interni dell' Archivio con la correzione di tutti i lavori eseguiti dagli impiegati giornalmente ; la ricezione e registrazione di tutti gli atti e documenti depositati dai Notari e dai Ricevitori del Registro, e la compilazione dei Verbali di apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti.

Che la nomina ad Assistente venga conferita, in seguito ad esame di Stato, fra i licenziati dal Liceo e dopo l' alunnato di un anno presso un Archivio Provinciale.

Che l' ascenso nella carriera da Assistente ad Archivistà, per grado e per classe, abbia luogo : quanto ad un terzo di posti per meriti distinti, quanto ad un terzo per esami di Stato, e quanto ad un terzo per anzianità senza demeriti.

Che siano mansioni degli Archivisti : il riordinamento, l' archiviazione e la collocazione del materiale archivistico e l' annotazione a margine degli atti e testamenti delle sentenze di nullità, delle revoche, delle ratifiche, delle rettifiche, del rilascio delle copie esecutive ecc., per ordine del Conservatore, la tassazione degli atti, copie, certificati ecc. il servizio col pubblico e la tenuta dei relativi registri.

Che siano mansioni dei Sotto Archivisti: la *compilazione* degli indici generali delle parti e dei testamenti, la collazionatura delle copie, estratti e certificati da rilasciarsi ai richiedenti, la compilazione delle tavole statistiche e la tenuta della corrispondenza.

Che siano mansioni degli Assistenti: l' aiuto agli altri impiegati di Archivio per quei lavori che richiedono l' opera simultanea di due funzionari, come la collazionatura delle copie, certificati ed estratti, la verifica degli atti originali con la scorta degli elenchi per la formazione dei volumi, la verifica dei repertori originali con le copie delle annotazioni, e dei protocolli con gli atti originali ecc. nonchè la copiatura delle tavole statistiche e della corrispondenza, dei prospetti di archiviazione e collocazione ecc. e la scritturazione delle copie.

§ 32.^o Che per la scritturazione delle copie e certificati, estratti, richiesti dalle parti, sia devoluta al Conservatore dell' Archivio Provinciale la facoltà di assumere dei cottimisti, secondo che il bisogno lo richieda, tra persone di illibata condotta, previa saggio calligrafico, con una mercede che in nessun caso debba superare i diritti di scritturato pagato dai richiedenti.

Che sia data la preferenza nel lavoro a cottimo agli attuali impiegati d' Archivio inabili, invalidi o vecchi, che non possono far carriera, e che per necessità di cose dovranno essere dispensati dal servizio.

§ 33." Che di tutti gli attuali impiegati di Archivio venga formata una graduatoria per ogni grado, divisa in tre classi, tenendo conto dei titoli richiesti e dell' anzianità di servizio in ciascun grado.

Che sia riformata la Cassa di Previdenza in modo da far conseguire agli impiegati degli Archivi notarili, loro vedove, ed orfani minorenni la stessa pensione e gli stessi diritti degli altri impiegati dello Stato, dando agio così di poter provvedere alla epurazione del vecchio personale non più rispondente ai bisogni del servizio.

§ 34.^o Che gli impiegati di Archivio vengano dichiarati impiegati dello Stato ed equiparati a quelli dell' amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, sia in quanto agli

stipendi che in quanto al passaggio dall'amministrazione centrale alla provinciale e viceversa, perfettamente come fu fatto per gli impiegati degli Economati dei Benefici vacanti.

§ 35.^o Che ai Conservatori siano date, con la indipendenza dalle autorità locali, quelle facoltà necessarie sia per poter rappresentare effettivamente l'Archivio ed il Consiglio Notarile, sia per il loro regolare funzionamento.

§ 36.^o Che il personale di servizio degli Archivi, distinti in due categorie, di inservienti e custodi, venga equiparato a quello delle altre amministrazioni dello Stato, e che la loro nomina segua, su proposta del Conservatore, con Decreto Ministeriale tra persone che posseggono almeno la licenza elementare, dandosi la preferenza per i posti di inservienti a coloro che abbiano il mestiere di legatore, e per i posti di custodi a coloro che abbiano l'arte di tipografo.

TITOLO VI - Della vigilanza sui Notai, sui Consigli e sugli Archivi, delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei provvedimenti per l'applicazione delle medesime.

Considerato che l'alta vigilanza sui Notari, sui Consigli e sugli Archivi notarili è necessario sia resa pratica con la istituzione di un Consiglio Superiore, con ispezioni effettive e con provvedimenti idonei ad eliminare gli eventuali inconvenienti accertati con i relativi verbali;

Considerato che, oltre all'ispezione giornaliera degli atti originali, come si disse, man mano che arrivano in Archivio, occorre ispezionare i protocolli ed i repertori in un termine relativamente breve e non oltre un anno ed anche prima, se prima riempiti, nella sede dell'Archivio, per accertare se corrispondono cronologicamente agli atti originali ed alle copie delle annotazioni trasmesse. ⁽¹²⁾.

Considerato che non è serio investire il Tribunale per contravvenzioni di poca entità per le quali basterebbe che l'applicazione delle pene fosse attribuita al Conservatore, come è concessa agli Ispettori Demaniali per le contravvenzioni alle leggi fiscali, e come si praticava un tempo ⁽¹³⁾ evitando così dei disturbi e delle noie ai Notai.

Si propone :

§ 37.^o Che sia costituito un Consiglio Superiore per gli Archivi notarili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, perfettamente uguale a quello istituito per l'ordinamento degli Archivi di Stato, composto di 13 membri scelti tra persone note per meriti legislativi, per erudizione storica, per pratica nel Notariato e nella dottrina Archivistica, nominati con decreto reale.

Nel seno del Consiglio dovrebbe istituirsi la *Giunta* per gli Archivi. Dovrebbero essere competenze del Consiglio tutte le norme e le disposizioni necessarie per regolare e riordinare i servizi degli Archivi con unità di criteri, nonchè la compilazione delle proposte per la modificazione della legge e del regolamento sugli Archivi e sul Notariato.

§ 38.^o Che sia istituito un corpo di ispettori regionali scelti tra i Conservatori, come si è fatto per le Cancellerie Giudiziarie, e secondo il progetto Gallo, per le ispezioni annuali agli Archivi e le ispezioni straordinarie negli uffici dei Notari, ai quali potrebbe essere delegato anche il Conservatore o un membro del Consiglio Notarile nei casi di urgenza.

§ 39.^o Che le ispezioni da parte degli Ispettori Superiori del Ministero di Grazia e Giustizia agli Archivi ed ai Consigli abbia luogo almeno una volta ogni due anni, dando facoltà agli stessi Ispettori di ordinare tutti quei provvedimenti necessari pel regolare andamento dei servizi, da eseguirsi effettivamente entro il biennio susseguente.

§ 40.^o Che a principio di ogni anno i Notai siano obbligati ; a) di depositare all' Archivio i loro repertori originali (per gli eventuali controlli delle firme in essi apposti con quelle esistenti negli atti) ; b) di fornirsi dei nuovi repertori ; c) e di esibire i loro protocolli alla verifica, per accertare se tutti gli atti, di cui nelle denunce giornalmente trasmesse all' Archivio, siano stati cronologicamente annotati a repertorio e regolarmente trascritti nei protocolli medesimi con le norme proposte nel paragrafo 8.^o (3) ;

§ 41.^o Che le pene dell'avvertimento, della censura e dell'ammenda siano di competenza del Conservatore, il quale dovrebbe senz'altro applicarli in tutti i casi in cui la contravven-

zione non inficia la validità dell'atto, salvo sempre al Notaro il diritto di ricorrere al Tribunale, previa parere del Consiglio notarile, se egli ritenga di essere ingiustamente colpito; e che le pene della sospensione e della destituzione, da applicarsi in tutti i casi in cui la contravvenzione porta seco la nullità dell'atto, siano di cognizione del Tribunale (*);

Le nullità degli atti pronunziate dall'Autorità giudiziaria dovrebbero essere notificate alle parti interessate ed agli Uffici presso cui trovansi depositate le copie per gli altri incumbenti, coll'obbligo di prenderne nota a margine di esse e nei registri relativi alle operazioni compiute.

*
* * *

Se l'idea della libertà nella Patria unita spinse il legislatore del tempo, nel 1875, ad affrancare il Notariato dal controllo diretto degli Archivi, determinandone la decadenza; se la legge del 1913, che migliorò in parte i rapporti dei Notai con gli Archivi nell'interesse sociale, non è valsa a rialzare le dette due istituzioni all'antica importanza, io non vedo altri rimedi pel bene della Patria, ingrandita per virtù delle nostre armi e per bontà del nostro diritto, che ricorrere alle sopra indicate disposizioni, gran parte delle quali mantennero attraverso i secoli alto il prestigio della delicata funzione notarile, coll'evitare di sancire nuove norme *ideologiche*, che si allontanino dai tradizionali ordinamenti del Notariato e degli Archivi.

Si salvino adunque le dette due istituzioni col ripristino delle avite disposizioni, che diedero ottima prova nei diversi ex Stati Italiani, con quelle modifiche richieste dalla esigenza dei nuovi tempi, e NON SI ABBIA TIMORE DI MENOMARE LA LIBERTÀ DI ALCUNO COL FARE UNA LEGGE CHE GARANTISCA EFFETTIVAMENTE LA PUBBLICA FEDE. Si ponga mente anzi che come la vigente legge sull'ordinamento dello stato civile stabilisce gli archivi di controllo presso i Tribunali, per *garantire il diritto di famiglia*, senza menomare la dignità degli ufficiali dello stato civile, così una buona legge sul notariato, che ritorni a dare agli archivi notarili le vere attribuzioni che ebbero sempre sin dal primo loro sorgere, per *garantire il diritto di proprietà*, non può

essere di pregiudizio alla dignità dei Notari, siccome non sono di pregiudizio ad alcuno tutti gli uffici di controllo nei diversi rami dell'amministrazione.

« Del resto, in pratica — scriveva in proposito Pellegrino « Rossi nel suo corso di economia politica — la questione dipende sempre dalla misura di fiducia che la legge accorda a certe professioni. Quanto più gli atti, dei quali questi si rendono capaci, sono importanti e pericolosi, tanto più le precauzioni da prendere debbono essere numerose e rassicuranti ».

A. TRAVERSA.

NOTE

(1) Vedansi: a) Gli Archivi notarili, secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento, in confronto ai precedenti ordinamenti. (In questo periodico pag. 137-235 anno 1914). — b) Il pericolo sociale della separazione degli Archivi notarili dal Notariato. (In questo periodico pag. 146-157 anno 1918). — c) Appunti pratici sulla nuova legge notarile. 16 Febbraio 1918 N. 89. (Società Editrice Commerciale Bergamo 1913). — d) Relazione sul riordinamento degli Archivi notarili del Regno pel Congresso archivistico dell'Ottobre 1909. (Pubblicato nell'Avvenire degli Archivi 1910-1911).

(2) Manuali Barbera XVI.

(3) Si riscontrino gli Statuti dei diversi Comuni di Italia, in gran parte pubblicati, e le diverse leggi sul Notariato degli ex Stati Italiani.

(4) Si rifletta che in Inghilterra ed in quasi tutti gli stati americani per tenere disciplinati e corretti i Notari essi devono ottenere dalle Autorità in periodi più o meno lunghi e financo annualmente la rinnovazione delle patenti di esercizio.

(5) Paragrafo III, IV e V cap. Il legge 11 Febbraio 1915 per la Toscana: — Art. 359, 360, 361, del Codice Feliciano 17 Gennaio 1827 per la Sardegna: — art. 57, 58 legge 23 Novembre 1819 per le due Sicilie: — art. 50, 54 Motu Proprio 31 Maggio 1822 per l'ex Stato Pontificio: — § 8 cap. I. Regol. 22 Marzo 1816 pel Genovesato e Piemonte.

(6) Art. 5 detta legge per le due Sicilie; — art. 6 detto Motu Proprio; — art. 5 della legge 3 Gennaio 1821 per i Ducati di Parma, Piacenza ecc.: — art. 5 del Decreto 19 Agosto 1808 pel Ducato di Lucca: — Paragrafo V-VI Cap. I detta legge per la Toscana.

(7) Vedasi il citato mio lavoro « Il pericolo Sociale della separazione degli Archivi dal Notariato ».



(*) Vedasi la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 12 Gennaio 1909 n. 1638 pubblicata a pag. 14 del bollettino uff.le detto anno relativa all'osservanza di alcune formalità *essenziali* da parte dei Notari nella redazione di atti ed autenticazione di firme.

(⁹) Vedasi: L'articolo 23 ultimo capoverso detta legge sul Registro così concepito: *omissis* « Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quandanche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice Civile se le autenticazioni stesse non risultano registrate anteriormente all'apertura della successione ».

(¹⁰) Vedansi per le fonti, A. Pertile, Storia del Diritto Italiano, seconda edizione volume VI pag. 303, 304, 414, nonché i retro citati miei opuscoli.

(¹¹) Vedansi gli studi sulle diverse leggi notari moderne di Wladimiro Pappafava, Zara 1895. L. Waditzka e sulle diverse leggi notari antiche di Edoardo Durando (Torino fratelli Bocca 1897).

(¹²) Paragrafo I Capo I Titolo II Regio Editto 22 Marzo 1816 pel Ducato di Genova e paesi annessi; — Art. 15 n. 1 legge 23 Dicembre 1819 ed art. 23 del Decreto 3 Gennaio 1821 pel Ducato di Parma Piacenza e Guastalla; — art. 17, 82, 83 regolamento notarile 14 Settembre 1815 pel Ducato di Modena e Reggio Emilia: — art. 7-8 del regol. 23 Agosto 1824 per il Ducato di Lucca: — art. 35, 37 e 75 del Motu Proprio 31 Maggio 1822 per lo Stato Pontificio: — art. 400-401 del Codice Feliciano 17 Gennaio 1827 per la Sardegna.

(¹³) Art. 9 della legge 23 Novembre 1819 per le due Sicilie: — art. 17 detto Motu Proprio; — art. 9 del Decreto 3 Gennaio 1821 pel detto Ducato di Parma ecc.: — art. 35 del regol. Napoleonico 17 Giugno 1806.

(¹⁴) Paragrafo 25 cap. IV della legge 13 Febbraio 1815 per la Toscana; — art. 92 del regol. 14 Settembre 1815 per i Ducati di Modena e provincie Estensi: — art. 52 della detta legge per le due Sicilie.

(¹⁵) Paragrafo 22 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁶) Art. 79 della detta legge sulle due Sicilie: — art. 82 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi; — art. 87 del detto regolamento Napoleonico: — paragrafo 24 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁷) Paragrafo 4 cap. IV detta legge per la Toscana.

(¹⁸) Art. 80 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi: paragrafo 6 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁹) Vedasi precedente nota (13.^a) per le fonti storiche.

(²⁰) Vedasi precedente nota (14.^a) per le fonti storiche.

(²¹) Art. 5 della legge per le due Sicilie: — art. 5 del detto Decreto pel Ducato di Lucca; — art. 5 legge per i detti Ducati di Parma e Piacenza; — paragrafo 5-6 cap. I della detta legge per la Toscana.

(²²) Art. 103 del detto regolamento sul Notariato per le due Sicilie: — art. 33 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi: — art. 94 e 96 del detto regolamento Napoleonico: — art. 6 del Regio Editto del 23 Luglio 1822 per Genova e Piemonte.

(23) Art. 114 del detto regolamento per le due Sicilie: — art. 442 e seguenti del detto Codice Feliciano per la Sardegna; — art. 79 titolo VII del detto Motu Proprio per l'ex Stato Pontificio; — art. 95 del detto regolamento Napoleonico; paragrafo 4, 5 e 6 cap. II: — paragrafo 1 e 2 cap. IV; — paragrafo 2 e 4 titolo VII della detta legge per la Toscana; — art. 8 del detto regolamento pel Ducato di Lucca 23 Agosto 1824.

(24) Vedansi precedente nota (23.^a) per le fonti storiche.

(25) Vedansi per le fonti della istituzione degli Archivi Notarili: i diversi statuti dei Comuni del Regno e più recentemente le leggi degli ex Stati Italiani cennati nei retroindicati miei lavori.

(26) Vedansi detti miei lavori e segnatamente le note all'opuscolo « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento in confronto ecc. ».

(27) Vedansi: « Il Commento alla Legislazione Italiana » del Solimena; — il mio precedente art. « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento »; nonchè tutte le leggi degli ex Stati Italiani e segnatamente la legge 3 Gennaio 1809 N. 254 e il Decreto 1.^o Febbraio 1809 N. 275 per le due Sicilie.

(28) Vedasi: Il mio articolo « Il pericolo sociale della separazione degli Archivi dal Notariato ».

(29) Vedasi: « Messaggerio Giudiziario N. 1 »; nonchè il pregievole opuscolo « Un nuovo metodo per il concentramento degli Atti Notarili negli Archivi » del Conservatore Dott. Elio Duranti-Valentini.

(30) Vedasi detta legge riprodotta nel N. 8 dell'Avvenire degli Archivi del 1918 pagg. 96-108.

(31) Vedasi: L'art. del Garaffa nel « Messaggerio giudiziario N. 4 ».

(32) Vedasi: Il retro indicato mio opuscolo « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento in confronto ai precedenti ordinamenti » nonchè la precedente nota (12) di questo articolo.

(33) Art. 92 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi; art. 34 del detto regolamento 1.^o Ottobre 1814 per i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

(34) Vedasi: Detta relazione sul riordinamento degli Archivi Notarili del Regno per il Congresso Archivistico dell'Ottobre 1909.

(35) Vedasi: Il mio opuscolo « Gli Archivi notarili secondo la nuova legge ecc. ».

(36) Vedasi: le diverse leggi e regolamenti degli ex Stati Italiani vigenti sino al 1875 epoca dell'unificazione delle diverse leggi notarili.

(37) Vedasi: Art. 8 del detto Decreto 23 Agosto 1824 pel Ducato di Lucca; — art. 21 del detto regolamento 14 Settembre 1815 per Modena e provincie Estensi; Paragrafo 3.^o e seguenti del titolo III.^o del Regio Editto 22 Marzo 1816 pel Genovesato e Piemonte; Capo XI - Paragrafo 1.^o del regolamento 22 Marzo 1816 per il Piemonte ed il Genovesato; Capo IV - Paragrafo XVII e segg. legge 11 Febbraio 1815 per la Toscana.

(38) Vedasi: Art. 404-405 del detto Codice Feliciano per la Sardegna; art. 19 del detto regolamento 14 Settembre 1815 per Modena e provincia; art. 11 e seguenti della legge 23 Agosto 1824 pel Ducato di Lucca; § 17 Capo IX Regolamento 22 Marzo 1816 pel Genovesato.

(36) Vedasi: L'Avvenire degli Archivi anno 1913 pag. 110-114, anno 1914 pag. 14-20 in merito allo schedario.

(40) Vedasi: la precedente nota seconda (33.^a).

(41) Vedasi: Art. 21 Decreto 19 Agosto 1808 pel Ducato di Lucca.

(42) Vedasi: § XX e seg. Cap. IV della legge per la Toscana.

(43) Vedasi: Paragrafo 2.^o e 4.^o Cap. VII della detta legge 11 Febbraio 1815 per la Toscana: Art. 443 del detto Codice Feliciano: — Paragrafo 3.^o titolo III.^o del detto Regio Editto del 22 Marzo 1816 pel Piemonte e Genovesato.

(44) Vedasi: Paragrafi 20, 21, 22 e 23 Capo IV detta legge per la Toscana.

(45) Vedasi: la precedente nota (43.^a)

LA " CHARTA „ AMALFITANA (1)

Su quei lembi della costa campana che, dall'invasione longobarda alla conquista normanna, seppero per cinque secoli resistere alla marea barbarica, prima sotto la giurisdizione del duca bizantino di Napoli, poi costituiti in liberi ducati, assunse singolare importanza fin dal secolo IX la città di Amalfi.

Sorta oscuramente sul declinare dei tempi antichi, se non a dirittura nei primordi dell' Evo Medio, costretta dall'angustia e dalla scabrosità del suo territorio a spiegare sul mare la propria attività, era giunta ad annaestrarsi in traffici commerciali non meno che in prove guerresche a tal segno da conseguire ben presto nel mar Tirreno una parte preponderante. E fu intorno alla metà del secolo IX che essa, insieme alle altre borgate della sua riviera, sciolse il legame di dipendenza che il suo *Praefecturius* aveva verso il *Magister militum* dei Napoletani e si volse libera ai suoi anni più belli. Tanto i suoi *nauticlerii* si erano resi esperti nei cimenti della navigazione da divenire entro il secolo X, e meglio ancora nel XI, emuli dei Veneziani sulle prospere vie dei grandi empori orientali. E ricchi quartieri, con curie e consoli, con banche e case di commercio, ebbero nei maggiori porti di Romania, di Palestina, di Egitto.

La conquista normanna nella seconda metà del secolo XI le tolse la sua indipendenza; ma essa continuò a tenere la sua espansione

(1) Questo studio io desiderava premettere al primo volume del *Codice Diplomatico Amalfitano*, pubblicato nel 1917 dal Ministero dell' Interno per mezzo della Soprintendenza del R. Archivio di Stato di Napoli. Ma, trovandomi mobilitato nella zona di guerra, lungi dalle fonti di questi studi, nel volume, che si doveva completare, non potetti far di meglio che una sommaria esposizione diplomatica, limitandomi al materiale documentario pubblicato nel *Codice*. Promisi però di trattare con maggior cura la diplomatica e la scrittura di Amalfi, promessa che ora, appena libero dalle cure della guerra, sciolgo, rendendo vive grazie al Comm. Eugenio Casanova soprintendente del R. Archivio del Regno, che la pubblicazione del *Codice Diplomatico* promosse e questo studio benevolmente accoglie ne « Gli Archivi Italiani ».

commerciale, anche dopo la fondazione della monarchia. Ma dalla metà circa del XII secolo, sopraffatta, oltre che da Venezia, da Pisa e da Genova, volse lentamente alla sua decadenza.

Le fonti diplomatiche di questo piccolo e glorioso stato, dal suo sorgere al suo declinare, in massima parte distrutte ma pure in quantità notevole conservateci, si presentano all'occhio dello studioso in un aspetto singolarissimo. Sono queste pergamene scritte con una grafia speciale, che invano si cercherebbe fuori degli angusti confini del ducato (*). Singolari vi appaiono anche le istituzioni, le norme giuridiche, le consuetudini, i costumi; caratteristiche spiccate vi ha il formulario, e così la lingua, strano miscuglio di latino deforme, di volgare e di dialetto.

In limiti di tempo la carta amalfitana, originata verisimilmente non prima del secolo IX (anteriormente è carta napoletana), si estingue verso la metà del XIV. La carta compilata, anche in Amalfi, dai pubblici notai nella comune scrittura gotica corsiva fin dai primi anni del secolo XIII, e perciò adoperata per oltre un secolo accanto alla prima, non ha con quella nulla di comune, trattandosi di quella stessa carta che si adoperava allora in tutto il regno di Sicilia.

Oltre all'esposizione, che seguirà, delle fonti, dell'istituzione che le produsse, della scrittura che vi fu adoperata, della struttura del documento e dei suoi svariati tipi, è di non lieve interesse l'indagine delle origini e delle trasformazioni che questa carta subì nei cinque secoli della sua vita. E in questo tema lo studio delle pergamene più antiche, rare invero del secolo IX ma abbastanza copiose del X, comparate con quelle coeve degli altri ducati campani, specie con quelle di Napoli, ci fornirà indizi preziosi.

I. LE FONTI DIPLOMATICHE

Numerosi dovettero formarsi gli archivi nel ducato di Amalfi dal X secolo in poi; ma pochi son quelli che, neanche completi, son giunti sino a noi.

Il sacro ducal Palazzo aveva di certo il suo archivio, contenente tanto le carte di stato quanto quelle della casa ducale (non vi era allora distinzione tra il demanio dello stato, *publicus*, e i beni del duca).

(*) Appartengono infatti, oltre che alla città di Amalfi, alla vicina Atrani, alle due Reginni (Majori e Minori), a Scala, a Ravello, a Tramonti, a Positano, e, sul versante settentrionale dei monti Lattari, al castello di Lettere e al territorio di Stabia, che in gran parte fu dominato da Amalfi, e finalmente all'isola di Capri, che fu del ducato amalfitano sin dal tempo di Ludovico II.

Ma frequenti furono i mutamenti politici, frequenti le tragedie di palazzo e le altre vicende per cui si dissiparono quelle preziose fonti.

Altro archivio aveva la cattedra vescovile, elevata a metropolitana fin dal 987, ed archivi avevano i suoi vescovati suffraganei, Scala e Ravello, Reginni minore, Lettere e Capri. E ai diocesani si aggiunsero anche gli archivi capitolari, dei quali sopravvivono quelli di Amalfi e di Ravello.

Meglio conservati ci furono alcuni archivi monastici.

La vita claustrale, che aveva avuto principio in questa contrada fin dalla fine del VI secolo con la Badia di s. Benedetto *de Monte* e col monastero di s. Maria *de Aquabona*, entrambi presso Scala, ebbe uno sviluppo prodigioso nella seconda metà del secolo X e in tutto il XI (1). Tra' monasteri più importanti furono quelli di s. Maria *de Fontanella* e di s. Lorenzo del Piano, fondati, il primo dal prete Giovanni *de Fontanella* nel 970, l'altro dal duca Mansone nel 980, entrambi per le nobili donzelle. Nè meno importante era la badia dei ss. Cirico e Giulitta in Atrani, fondata nell'istesso tempo dal prete Leone di Sergio di Orso Comite Scaticampolo, che ne fu il primo abbate e fu poi il primo arcivescovo di Amalfi. Ora, per buona sorte, gli archivi di questi tre monasteri, insieme alle carte di altri cenobi, ci sono in gran parte pervenuti.

Trascorsi i più bei tempi di Amalfi, la vita monastica vi era venuta in tale decadenza che moltissimi chiostrì rimanevano con qualche frate soltanto o a dirittura abbandonati. Cominciarono allora a fondersene gli avanzi: nel disabitato locale dell'abbazia dei ss. Cirico e Giulitta fu trasferito il monastero di s. Maria di Fontanella e vi furono aggregati quelli di s. Tomaso e di s. Angelo, tutti di Atrani, nel 1269 (2). E nel 1581 Gregorio XIII riuniva al monastero della

(1) Furono fondati nel secolo X: il monastero di s. Lorenzo del Piano sopra Amalfi, l'abbazia di s. Trifone e i monasteri della ss. Trinità e di s. Maria di Castiglione in Ravello, l'abbazia di s. Vito in Positano, quella dei ss. Cirico e Giulitta e il monastero di s. Maria di Fontanella in Atrani, l'abbazia dei ss. Giuliano e Marciano a Monte Cervellano e il monastero di s. Lucia in Minori. A questi si aggiunsero in seguito quelli di s. Michele Arcangelo e di s. Tomaso in Atrani, di s. Sebastiano in Pogerola, di s. Basilio, di s. Elena, di s. Niccolò a Campo e di s. Nicola *de Carbonaria* in Amalfi, di s. Angelo di Vecita, di s. Cataldo in Scala, di s. Maria *de Vistellis*, di s. Maria *de Olearia*, di s. Maria *di Erle* (Camera, *Memor. stor. diplomat. dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno 1876, pagina 149 sgg.).

(2) Ciò avveniva per ordine dell'arcivescovo Filippo Augustariccio, confermato con bolla di Gregorio X nel luglio del 1273 (Camera, *l. c.*, e vol. II, *Appendice doc. XXI*).

ss. Trinità, sito presso il porto di Amalfi, quelli suddetti di s. Maria e di s. Lorenzo e l'altro di s. Basilio. Fu così che nel chiostro della ss. Trinità, essendosi riuniti gli archivi di ben sette monasteri, vi si trovavano nel secolo XVIII circa 1300 pergamene, in maggioranza dell'antico stile.

Il più ricco di questi archivi era quello di s. Maria di Fontanella, quantunque avesse subite gravi perdite a causa di un incendio circa il 1370 (1). Esso ebbe un ordinamento verso la fine del secolo XV o il principio del XVI. Ne fan fede le note dorsali e le numerazioni segnate anche a tergo delle pergamene nonchè il *Chartularium sive Instrumenta sanctae Mariae monialium nobilium de Amalfi*, nel quale esse furono trascritte (2). L'ordine dato a queste pergamene fu quello cronologico, ma non senza false collocazioni a causa di errate letture di date. Ed a ciò si aggiunga che le pergamene più antiche, che spesso mancano di qualsiasi data, furono confusamente disposte in principio della serie, non escluse quelle che, avendo gli anni di potestà dei duchi, offrivano un elemento certo di datazione.

Un ordinamento analogo fu fatto nell'archivio di s. Lorenzo ed il cartolario relativo, intitolato *Repertorium omnium scripturarum monasterii monialium sancti Laurentii de Amalphia*, conosciuto col nome di codice Perris (3), fu compilato sul cadere del secolo XV, perchè l'ultimo documento ivi trascritto porta la data del 1493 (4).

Questi due archivi quindi si fusero con quello della ss. Trinità soltanto verso la fine del secolo XVI (5). Nella nuova sede non eb-

(1) Camera, *O. c.*, I, p. 12, n. 1.

(2) Un frammento di questo cartolario esiste presso l'Archivio di Stato di Napoli ed è stato pubblicato nel *Codice Diplomatico Amalfitano*. Il Camera (I, p. 12) dice che fu trascritto da notar Giovan Ferrante De Rosa di Amalfi, cultore di patrie memorie, verso la fine del secolo XVI; ed aggiunge che l'originale non esiste più e che egli ne possedeva una copia, e di altra copia aveva soltanto conoscenza.

(3) Fu acquistato in Napoli dal dott. Domenico Perris circa il 1780 (Camera, *l. c.*) ed ora si conserva nella biblioteca della sua famiglia in Angri.

(4) Un regesto di questo cartolario esiste tra' manoscritti della Biblioteca Brancacciana di Napoli (IV. F. 4) ed un altro, che fino al 1200 ha le trascrizioni intere dei documenti, fu trascritto dal dott. R. Bevere e conservasi nella biblioteca della Società Napoletana di Storia patria.

(5) Il Camera (*l. c.*) confonde l'archivio di s. Maria di Fontanella con quello di s. Lorenzo, e sostiene che il cartolario di quest'ultimo sia una copia di quello del primo, mutato soltanto il titolo. Ed il Capasso, oltre a cadere nell'istesso errore, confonde a dirittura i due monasteri (*Gli Archivi e gli studi paleograf. e diplo-*

bero tali scritture nuovi ordinamenti, ma ne fu compilato soltanto un inventario puramente numerico, contrassegnato da un piccolo numero in cifre arabe che ricorre, senza alcun criterio, a tergo di tutte quelle pergamene. Più di un terzo di questo cospicuo fondo membranaceo è stato barattato dalle monache nell'ultimo secolo, e quel ch'è avanzato trovasi nel R. Archivio di Stato di Napoli (1).

Nell'istesso Archivio di Stato si custodiscono anche altre carte amalfitane, di varia ed incerta provenienza: alcune poche costituiscono un fondo a parte col titolo di *Antico fondo di Amalfi*, altre trovansi tra le *Pergamene dei monasteri soppressi*, e ve n'è qualcuna anche tra le *Pergamene dell'archivio della R. Zecca* (2).

Carte Amalfitane ancora si trovano nell'archivio della Badia di Cava, ed altre si conservano tra le pergamene della Società napoletana di storia patria. E ne esistono infine due importanti raccolte, riunite in tempi recenti presso le famiglie Camera e Mansi, la prima in Amalfi l'altra in Ravello, e contengono documenti provenienti per lo più da archivi monastici.

Tutti questi documenti, esplorati in gran parte per indagini storiche (3), non furono mai oggetto di uno speciale studio diplomatico.

II. LA CURIA

Tra gli scrittori che si sono occupati delle istituzioni civili dei ducati della Campania, era invalsa l'opinione che soltanto Napoli avesse una curia costituita da un *ordo notariorum*, con propria scuola e con riti propri (4). I documenti però ci danno elementi sufficienti

mat. nelle prov. napolet. sino al 1818, Nap. 1885, p. 6. n. 5). Ma la distinzione tra le carte dei due archivi appare chiara dalle diverse numerazioni dorsali delle pergamene, corrispondenti ciascuna al suo cartolario (v. *Codice Dipl. Amalf.*, Prefaz., p. XII).

(1) Le pergamene superstiti, in numero di 793, furono sequestrate indi prese in consegna dal comm. E. Casanova, allora soprintendente del R. Archivio di Stato di Napoli, dove furono introdotte il 7 gennaio 1910 (*Cod. Dipl. Amalf.*, p. X).

(2) Tali pergamene esistenti nel R. Archivio di Stato di Napoli, fino a tutto l'anno 1200 sono state pubblicate per esteso nel *Codice Diplomatico Amalfitano*.

(3) Vi attinse il Pansa (*Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi*, Napoli 1724) il quale nel suo vol. II pubblicò un regesto dell'archivio della ss. Trinità. Dopo di lui il Camera (o. c.) e in tempi più recenti lo Hartmann (*Eine Episode aus der Geschichte von Amalfi*, Stuttgart 1909).

(4) Capasso, *De curialium neapolitanorum sub ducibus ordine, officio et ritibus etc. dissertatio*, in *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia*, T. II,

per affermare l' esistenza di una Curia in Amalfi sul tipo di quella napoletana, perchè oltre a trovarvisi numerose menzioni di *curiales* fin dal X secolo, non mancano notizie ed indizi di consuetudini e di riti propri dell' *ordo*, mentre che la stessa carta amalfitana è, fino al XIV secolo, una lucida manifestazione di quella scuola particolare, che era appunto la Curia (1).

È nel tempo dell' ultima restaurazione del libero ducato sotto il duca Marino Pansebaste (1096-1100) che la Curia appare organicamente costituita: vi è a capo un *prothonotarius*, che era allora insignito del titolo bizantino di *imperialis dissipatus*, poi vi sono i *curiales* e gli *scribae*, ai quali si aggiungono i *discipuli*, che sono per lo più loro figliuoli. Così ad Amalfi, come a Napoli, essi costituivano una casta che, in possesso delle norme vigenti di diritto consuetudinario e di formole speciali, le une e le altre certamente scritte, in base a queste, e con la loro singolare maniera grafica, compilavano tutte le carte giuridiche. Era tale il loro credito, in tempo del Ducato, che la loro firma bastava a render valida qualunque carta senza intervento di altro magistrato: soltanto la *charta precepti* aveva a volte anche la sottoscrizione del Duca, e la *charta iudicati* quella del giudice. Non usavano sigilli nè tabellionati e i loro atti dovevano esser sottoscritti da tre testi, raramente di più. Se avessero i curiali schede e protocolli, fin dal tempo dei ducati, non trovo elementi per poterlo affermare, quantunque il Capasso abbia risolta affermativamente la cosa per quei di Napoli (2).

Ma non erano le mansioni della Curia limitate all' esercizio dell' *ars notaria*; essa ebbe altre svariate funzioni, per lo più giudiziarie, specie sotto la monarchia. E così, tra le sue mansioni vi era quella di ricevere i conti dei padroni di navi, essendo stabilito dal cap. 23 della *Tabula amalfitana* che, a viaggio finito, il padrone della nave doveva « *nautis vel sociis reddere rationem in Curia* ».

Sotto i re normanni la Curia appare sotto la diretta dipendenza dello stratigoto; ed allora, quando quello teneva corte di giustizia, i curiali funzionavano da veri ufficiali giudiziari, perchè oltre ad esten-

P. II, Neap. 1892, p. 112: Ciccaglione, *Le istituzioni politiche e sociali dei Ducati napoletani*, Nap. 1892, p. 102: Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, Paris 1904, p. 556.

(1) A tali conclusioni son già venuto in uno studio su « *I curiales di Amalfi* » che sarà pubblicato nella *Rivista del Bibliofilo*.

(2) Capasso, *l. c.*

dere la *charta iudicati* avevano talora l'incombenza di *recipere sacramenta* (1).

Allo stratigoto successe il baiulo e poi il giudice, sotto gli svevi; e alla dipendenza di quelli continuavano i curiali ad esercitare le loro mansioni giudiziarie durante il XIII secolo (2).

È appunto in questo periodo che la Curia comincia a volgere in decadenza: scompare il protonotario, nè si ha più notizia di alcuna sorta di *primarius Curiae*, funzione che forse venne disimpegnata dal giudice. Intanto sin dai primi anni del regno di Federico II erano apparsi i pubblici notari, i quali compilavano anche in Amalfi le carte secondo le norme dettate dalle nuove costituzioni del Regno, e le carte erano redatte nel nuovo stile e scritte in quel corsivo gotico, che si chiamava allora « *lictera communis* ». Si aggiunga che Federico II, con la sua LXXX costituzione *De instrumentis conficiendis per curiales*, aboliva nel 1220 la scrittura curialesca che ancora si adoperava a Napoli, ad Amalfi, a Sorrento (3). Ma la vecchia consuetudine era così radicata che nessun effetto sortì la costituzione imperiale, e la Curia continuò ad essere, tanto a Napoli che ad Amalfi.

Nei primi tempi della dominazione angioina abbiamo particolari interessanti circa la validità che, nei vari casi, avevano tanto la carta amalfitana quanto la carta comune nella città di Amalfi; e ciò si rileva dalle antiche *Consuetudini di Amalfi*, scritte nel 1274, dove il titolo XXVI, *De subscriptione instrumentorum* ci dimostra la parte tuttora importante che l'« *instrumentum factum de lictera Curialium* » conservava di fronte a quello fatto « *de lictera communi* » (4).

Ma, venuti in notevole discredito, sul principio del XIV secolo, i curiali di Amalfi, per tentare di riabilitare la vecchia curia provarono da re Roberto d'Angiò un diploma che, in data del 5 novembre 1313, convalidava quella tradizione permettendo di « *conficere scedas et instrumenta scriptura minus legibili communiter curiali* » (5). Ma lo scredito stesso in cui essi erano venuti, e per il vecchio fardello di consuetudini non più confacenti ad una società sul punto di

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CCXLIV.

(2) Nel titolo XXI *De inhibitione Curiae* delle *Consuetudini di Amalfi*, scritte nel 1274, i *curiales* appaiono alla diretta dipendenza del *iudex*.

(3) Chiarito, *Comento istor. crit. diplomat. sulla costituzione De instrumentis conficiendis per curiales dell'imperator Federico II*, Nap. 1772.

(4) Volpicella, *Le consuetudini della città di Amalfi*, Nap. 1849: Camera, o. c., I, p. 468.

(5) Camera, o. c., I, p. 520.

rinnovarsi, e per la barbara lingua e per la strana e poco comprensibile scrittura, poco adattabili a tempi di risorgente cultura, fu la condanna di questo antichissimo istituto. Il quale ad Amalfi, come poco dopo a Napoli, soggiacque ai tempi verso la metà del secolo XIV.

Degno di nota è infine il fatto che la curia fu dagli Amalfitani riprodotta nelle loro lontane colonie orientali. Si legge difatti nel privilegio loro concesso da Guido di Lusignano re di Gerusalemme nel 1190 che, tra le altre concessioni, si accordava loro facoltà di tenere « *Curiam in Acon et viscomitem et consules de hominibus vestre gentis pro regenda Curia vestra* » (1).

Circa l'origine di queste curie è oramai certo che essa debba ricercarsi nelle antiche curie dei municipi romani, delle quali queste non erano che una tarda continuazione, ridotta precipuamente alla funzione notarile. La curia di Amalfi però non si può ritenere che fosse una derivazione diretta di una curia locale antica, perchè Amalfi non fu mai un municipio romano; bensì che essa fosse una derivazione di quella di Napoli, la quale a sua volta era una continuazione della curia antica. Ed a tale conclusione ci portano, non solo la considerazione storica che il Prefetturio che reggeva la città di Amalfi fino al secolo IX era un funzionario del Duca di Napoli, ma anche, come son per dire, la grande analogia grafica e diplomatica che presentano le più antiche carte di Napoli e di Amalfi (2).

III. LA SCRITTURA CURIALE

La scrittura che si adoperava e che s'insegnava nella curia era quindi una scrittura speciale, che non si usava neppure entro l'istesso ducato amalfitano da coloro che della curia non facevano parte e che non avevano in essa appresa l'arte curiale, per esercitarla nelle città pertinenti. A prova di ciò sta il fatto che le sottoscrizioni autografe dei cittadini amalfitani che facevano da testi agli atti curiali non sono mai estese nella scrittura tipica di che è fatto l'atto, ma costantemente nella maniera delle scritture dette longobarde. Quali scritture si adoperavano parimente nei codici, così leggendosi in un antico notamento della suppellettile della chiesa di s. Lorenzo: « *Item missalia tria parva per totum annum de lictera longobarda... Item certa quantitas salteriorum et aliorum librorum de lictera longobardorum antiquorum etc.* » (3). Ed altre volte vi si trova notizia di codici scritti « *manu*

(1) Camera, o. c., I, p. 201.

(2) V. il citato articolo su « *I curiales di Amalfi* » in *Rivista del Bibliofilo*.

(3) Antica *Platea* del monast. di s. Lorenzo, pr. Camera, I, p. 185.

francesca », che è la scrittura carolina (1). Mentre che non vi è esempio di codici o di altri documenti non curiali scritti « *manu curialisca* ».

Ne vien di conseguenza che, meglio che il nome di scrittura *amalfitana*, comunemente usato, si conviene a questa maniera quello di scrittura *curiale amalfitana*.

Passiamo ora alla sua disamina paleografica, in comparazione della scrittura curiale napoletana, con la quale, specie nelle carte più antiche, essa presenta maggiori analogie.

Cominciando dai segni alfabetici, tra le vocali la più caratteristica è l' *a*. Essa ha, con poche e trascurabili variazioni, la forma del greco *omega*, forma che ha pure nella più antica scrittura curiale napoletana. In processo di tempo l' *a* amalfitana si arrotonda in basso prendendo forma semicircolare convessa in giù, mentre che quella napoletana, per la tendenza tachigrafica di quella scuola, si schiaccia sempre più sino a diventare un semplice trattolino orizzontale (2).

L' *e* ha comunemente forma di un piccolo 8, non differendo in sostanza dall' *e* longobarda per la forma, ma soltanto per il modo in cui è scritta (la longobarda generalmente è cominciata dall' alto, la curiale dal basso). Essa è simile alla più antica *e* della curia di Napoli. Ma in quella presto si deforma e va a scomparire, mentre vi assume una parte preponderante un' altra *e*, tachigrafica, consistente in un trattolino che si eleva obliquamente dalla lettera cui è congiunta, e che è adoperata, sebbene con parsimonia, anche nella scrittura curiale di Amalfi.

L' *i* è di tre tipi: quello piccolo comune, che è un trattolino verticale; quello lungo, quasi simile alla *l*, che è usato per lo più in principio di parola (entrambe queste forme non si connettono ad altre lettere); e quello infine che si connette alla consonante precedente quando questa sia *f*, *g*, *l*, *r*, *s*, *t*, e in tal caso è come una virgola, più o meno allungata, più o meno raddrizzata, più o meno obliqua. Tali forme sono parimente note alla scuola napoletana.

Tra le consonanti, il *t* è la lettera più caratteristica della scrittura, perchè vi assume più varie e più tipiche forme. La forma più comune è ad occhio, poco dissimile dall' *o*, e si connette sempre con

(1) Nel testamento del prete Giovanni di Fontanella, tra' codici che lascia, vi sono: « *Eplaticum unum manu francesca... libri duo de regum manu francesca. cum ipse stantie ad aur. ysidorum manu francesca...* » (Camera, o. c., I, p. 221).

(2) Barone, *Contributo allo studio della tachigrafia curialesca napoletana*, Napoli 1909, p. 13.

la vocale seguente o con la *s* precedente. Nel primo caso il nesso che parte dall'estremità superiore della lettera le dà la forma di un *sigma* e talora di un *delta*; nel secondo caso il nesso s'intreccia dandole la forma di un *8*, a volte diritto, a volte giacente. Altre volte, quando si congiunge all'*i*, il nesso facendo in alto una stretta curva vi sovrappone come un altro piccolo occhio, dandovi press'a poco l'aspetto di una *e*. Quando non si congiunge ad altre lettere, il che accade più spesso quando è finale, ha la medesima forma che nella scrittura longobarda. Quali forme noi ritroviamo tutte nella più antica scrittura curiale napoletana. Se non che, la deformazione dei nessi, che in quella scrittura ha subito un processo tanto più rapido, ha prodotto col tempo, nel *t* delle due scritture, differenze notevoli. Così, p. e., il nesso fra il *t* e l'*i*, allungandosi in alto, giusta la tendenza alle angolosità della curia di Napoli, dà al *t* una forma che lo fa rassomigliare a un *delta* molto montante. E così pure, il nesso tra l'*s* e il *t*, che era molto complicato, a causa della tendenza napoletana alla tachigrafia, si spezza, dando al *t* l'aspetto di un *x*.

Le consonanti *r* e *s* hanno in entrambe le scritture curiali forme analoghe che nelle scritture longobarde. È soltanto da notarsi che i due segni, in origine già abbastanza somiglianti, con l'arrotondarsi in alto del nesso dell'*r*, divengono talora a dirittura simili.

La consonante *g* assume talora la forma di un *3*, talora di un *xi*, e a volte anche di un *sigma* finale. Ma le tre forme non sono che varianti di un tipo unico, che è analogo a quello longobardo.

Da tutto ciò appar chiaro che le due scritture curiali, forse a dirittura simili nel IX secolo, presentano nel X soltanto poche differenze; che, inoltre, nei secoli che seguirono la differenziazione si accentuò gradatamente; che, infine, gli elementi che divennero caratteristici delle due scritture, e che ne rappresentavano le differenze, non furono le pure forme originarie delle lettere, ma gli svariati nessi che nelle due curie subirono in grado diverso il processo corsivo-tachigrafico. Difatti, la tendenza alla connessione delle lettere e al raccorciamento dei segni, che è la naturale tendenza di tutte le scritture corsive, fu assai più sviluppata nella curia napoletana, che fu oberata da una assai maggiore produzione grafica.

E un'altra prova di questo processo di differenziazione l'abbiamo nell'analisi degli elementi tachigrafici che entrarono nell'uso di quelle due curie. Tali elementi, ad Amalfi, furono:

1) l'*a* iniziale soprascritta e connessa alla lettera seguente, in forma di semicerchio convesso a sinistra, che deriva anch'essa dalla consueta *a* in forma di *omega*;

2) l' *e* in forma di trattolino obliquo, come ho già accennato, accostata alle lettere *d*, *l* e talora *g*. Questa forma tachigrafica dell' *e*, usata poco dalla curia di Amalfi, divenne uno dei segni più caratteristici della scrittura curiale napoletana, dove si allungò sino a divenire lettera montante, e col nesso discendente assunse la sua tipica forma cuspidale;

3) il *t*, connesso all' *a* precedente, la cui traccia consiste nell' allungamento o nel rafforzamento del saliente finale dell' *a*;

4) il *t*, non più visibile, negli aggruppamenti *ate*, *ati*, ove resta completamente assorbito dal nesso. Ed è questo il più spiccato elemento tachigrafico delle scritture curiali;

5) e lo stesso *t*, infine, nella congiunzione *et*, dove, conservando l' *e* la sua forma tachigrafica, esso si riduce ad una lineetta ondulata, che è un residuo, quasi non più riconoscibile, del *t* finale, quello cioè di forma longobarda.

In complesso la scrittura curiale napoletana, pur non avendo molto maggiore quantità di segni alfabetici contratti, assume tuttavia una maggiore contrazione di nessi, che nei secoli più tardi (oltre il XII) degenera in vera deformazione. E le caratteristiche più spiccate che essa assume, in tale processo, sono l'angolosità e la spezzettatura dei segni, entrambe caratteristiche delle scritture più corsive.

Anche l'aggruppamento delle lettere, che è elemento fondamentale dell'aspetto di una scrittura, presenta rilevanti analogie in queste due scritture, specie nel periodo antico, quando cioè i nessi sono limitati e, direi quasi, timidi, in modo che vi è poca appariscenza di aggruppamenti. A misura poi che i nessi assumono forme più decise, divenendo sempre più visibili gli aggruppamenti di lettere, comincia la differenziazione. Ed allora, mentre che la curiale napoletana deforma e spezza i suoi nessi e complica i suoi aggruppamenti di lettere al punto da divenire quasi incomprensibile, l'amalfitana invece realizza un progresso grafico notevolissimo. L'aspetto prettamente corsivo, che essa ha conservato per tutto il secolo XI, si va lentamente correggendo, senza però perdere le sue caratteristiche. È così che, appunto in quel periodo in cui abbiamo visto la Curia di Amalfi essere costituita in miglior forma, rinveniamo belle pergamene, accuratamente rigate e marginate, scritte in guisa calligrafica. E non mancano esempi di scrittura persino elegante, dove le lettere capitali s'ingrandiscono e s'adornano di fronzoli, modestamente imitando quelle dei codici, e le lettere montanti si allungano, come nella longobarda elegante.

Ma, cominciando il XIII secolo, con la decadenza della curia coincide quella della scrittura, che lentamente va deformandosi in

quella maniera goffa, nella quale fu preceduta e di gran lunga superata dalla napoletana.

L'esame delle abbreviature, della punteggiatura e degli altri elementi secondari della scrittura, nonchè quello delle materie scritte, portano alle stesse conclusioni (1).

Se ora il paragone fatto tra le due scritture curiali di Napoli e di Amalfi, si ripetesse tra queste e quelle notarili di Sorrento, di Gaeta e delle altre città della Campania ducale, si rileverebbero generalmente le stesse analogie iniziali e le stesse differenziazioni posteriori, in modo da poter concludere decisamente che tutte quante queste scritture non sono che il prodotto di un'unica scuola. E poichè la città più cospicua, quella che tutte le tenne riunite sotto il suo dominio fino al secolo IX, che istituzioni e tradizioni, e singolarmente l'antica curia municipale conservò fedelmente, fu Napoli, è chiaro che questa, per mezzo della sua curia stessa, dettò la scrittura e la forma del documento alle città vicine. E' quindi la scrittura degli antichi curiali romani, quella che il Paoli chiama *corsiva romana nuova* (2) e che ancora si mostra nei papiri ravennati, che lentamente modificandosi ha sopravvissuto nella Curia di Napoli e che, da questa, intorno al IX secolo, si è diramata ad Amalfi, a Sorrento, a Gaeta.

Da quel tempo in avanti, nei quattro ducati che da queste città ebbero nome, la scrittura curiale napoletana assunse caratteri locali, evolvendosi con tendenza corsivo-tachigrafica ove più ove meno, in relazione alla copia della locale produzione di scritti. Fu perciò che l'evoluzione massima le toccò nella curia stessa di Napoli, minore n'ebbe in quella di Amalfi, minore ancora a Gaeta, a dirittura trascurabile a Sorrento, dove in conseguenza essa si mostra nella maniera

(1) Tra le abbreviature curiali, che sono molto limitate, son notevoli quella di *suprascriptus*, costituita dalle lettere *sst*, connesse nella caratteristica maniera della scrittura, con la desinenza; quella di *charta*, di *byzantinus*, della formola *imperpetuum* ecc.; mentre che le abbreviature dell'*m* e dell'*us*, finali, del *per*, del *que*, del *nobis*, del *vobis* ecc., sono fatte nel modo noto alle altre scritture coeve. E così pure, poca importanza hanno i segni d'interpunzione, limitati al punto o al punto e virgola e talora alla virgola, adoperati per lo più come segno unico. E' notevole infine che in tali scritture pare mancassero del tutto i segni numerali. Circa le materie scritte, noterò che, specie nei tempi più antichi, si preferiva la pergamena rettangolare lunga (altezza tripla o quadrupla della larghezza) adoperata per alto. Più tardi si adoperava la forma rettangolare corta o quasi quadrata.

(2) Il Paoli (*Progr. scolast. di paleografia latina*, Firenze 1901, p. 15) aveva già espressa decisamente tale opinione.

che è più vicina a quella più antica napoletana, della quale non ci resta più documento. E nel fatto che la scrittura sorrentina è nel tempo stesso la più vicina fra tutte alla longobarda (1), è la riprova che dall'unica fonte della corsiva romana si distaccarono, sia la longobarda beneventana che l'antica curiale napoletana (2).

Non occorre fermarsi sul periodo della decadenza della scrittura curiale amalfitana, perchè essa subì le sorti della curia, delle quali ho già fatto cenno. E' soltanto importante indagare se la « *lictera communis* », il corsivo gotico cioè, che ne produsse la fine, ebbe mai su di essa alcuna influenza. Scorrendo le carte amalfitane della fine del secolo XIII e del principio del XIV non si può che rispondere affermativamente a tale questione. E' vero che la scrittura curiale ha conservato tutti i suoi elementi caratteristici e, ciò che più monta, il suo singolare aspetto, ma gli elementi gotici già vi sono apparsi quà e là. L'abbreviazione della terminazione *rum* è decisamente quella del corsivo gotico, il nesso delle lettere *st* abbandona la vecchia forma intrecciata per assumere quella assai più semplice del gotico, e lo stesso *Picasi* per l'abbreviazione del *que* e per altre ancora.

Ciò per la Curia di Amalfi, che era la sede della vecchia scuola. Ma ove per caso si spinga l'osservazione sulle carte scritte dagli *scribae* degli altri luoghi del ducato, si vede quanto maggiore progresso vi abbia fatto la scrittura gotica. Ve n'ha di quelle ove a dirittura il gotico ha trasformato in proprio vantaggio l'aspetto della scrittura, mentre che delle antiche lettere caratteristiche curiali son restate appena le tracce, come p. e. l'*a* in forma di *omega*. Vi sono perciò carte di questo periodo di transizione che è molto difficile classificare (3).

R. FILANGIERI DI CANDIDA

(*continua*)

(1) Nella scrittura sorrentina difatti si notano elementi grafici che rappresentano lo stadio di transizione tra le forme che doveva avere l'antica curiale (che ora si rintracciano anche nella longobarda) e quelle che troviamo nelle curiali napoletane ed amalfitane dal X secolo in poi. Così, per citarne una, l'*a* sorrentina è il segno di transizione tra quello dell'*a* longobarda e quello dell'*a* curiale di Napoli e di Amalfi.

(2) Questa duplice affinità della scrittura curiale napoletana con la corsiva romana e con la corsiva longobarda è stata già avvertita dal Barone (o. c., p. 5).

(3) Un'analogha influenza del corsivo gotico subì la scrittura curiale napoletana: ciò che valse a renderla ancora più oscura (Barone, l. c.).

BIBLIOGRAFIE

Il cav. uff. dott. GIUSEPPE LA MANTIA, una delle figure più belle del personale archivistico, ha pubblicato il primo volume del suo CODICE DIPLOMATICO DEI RE ARAGONESI DI SICILIA, PIETRO I, GIACOMO, FEDERICO II, PIETRO II e LUDOVICO. *Con note storiche e diplomatiche*. Palermo, Scuola tip, Boccone del Povero, 1918, nella collezione dei DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DI SICILIA, edita dalla Società Siciliana per la Storia Patria.

Questo primo volume, di formato in 8.^o grande, di complessive pagine 913, cioè CCXV di *Prefazione* e 698 di testo, contiene i documenti dall'anno 1282 a tutto il 1290. Il testo è diviso in tre parti: la prima *Governo repubblicano* (31 marzo a 6 settembre 1282), da pag. 1 a 25, la seconda *Regno di Pietro I* (1282-1285) da pag. 27 a 256, la terza *Regno di Giacomo* (1285-1290) da pag. 257 a 538, insieme con le *Notizie preliminari* diplomatiche e bibliografiche per ognuna delle suddette parti. Chiude l'opera un' *Appendice* contenente *Aggiunte* di documenti al volume, nella quale sono pure documenti di notevole importanza, che, per la loro estensione, non potevano riferirsi nel testo. Sono in fine tre indici minuziosi: due alfabetici dei nomi di persona e di luogo, l'altro analitico.

L'opera è dedicata alla memoria dell'illustre patriotta senatore Andrea Guarnieri, che fu per tanti anni benemerito presidente della detta Società.

La cura adoperata dall'insigne A. si rivela eccezionale in ogni parte del lavoro. La *Prefazione* costituisce un'ampia trattazione generale della materia, che ha rapporto con la diplomazia aragonese. È divisa in sei paragrafi, nei quali si espongono l'importanza di quel periodo storico e le condizioni della Sicilia, l'ordinamento della cancelleria aragonese nell'isola, la necessità di nuove ricerche in Spagna nell'Archivio di Barcellona, compiuti dall'A. insieme con il suo degno fratello consigliere cav. Francesco, illustre magistrato, verso la fine del 1906, e le ricerche fatte dall'A. in lavori storici e diplomatici di vario genere.

Notevolissimo è poi, e veramente degno oramai di speciale trattazione in un *codice diplomatico* che concerne l'epoca aragonese, il § V, sul « Criterio degli scrittori di storia generale di Sicilia nel narrare la rivoluzione del 1282 e le sue origini ». In tale paragrafo, o capitolo, dalla pagina LXXXIX alla CLXXXII trovansi un'esposizione critica di tutte le opinioni sulle origini della rivoluzione del Vespro, con prove di cronache, di documenti e di scrittori, la quale non lascia più il menomo dubbio che la rivoluzione fu preparata dai Siciliani con l'aiuto del Procida e di altri cospiratori delle provincie di Terraferma, che spiavano il momento opportuno nel quale fosse potuta avvenire. Le recise affermazioni dell'AMARI, poi debolmente ed inevitabilmente mitigate, cioè che la rivoluzione non fosse stata preceduta da una cospirazione, sono quindi interamente contraddette da prove irrefutabili.

L' A., per compiere tale esposizione critica, non ha risparmiato ricerche e fatiche, e vi è pervenuto con una erudizione storica e diplomatica sobria e profonda, arreccando vantaggio notevole agli studii storici.

Dirò brevemente della edizione del testo dei documenti. Essi sono 10 per il periodo del governo repubblicano, 124 per il regno di Pietro I e 94 per quello di Giacomo: in tutto 218, compresi i documenti di data incerta e falsi, oltre 22 contenuti nell' *Appendice*. L' accurata trascrizione dei testi, gli argomenti riferiti con sobrietà e precisione e le ampie note che per ogni documento corredano in varia misura il volume, riguardo alla diversa importanza dei documenti, danno pregio notevolissimo alla pubblicazione del chiarissimo A. Sono esclusi dal testo, ma tenendosene il debito conto, i documenti del 1282 già editi dal CARINI.

Sarebbe superfluo discorrere del valore intrinseco dei documenti contenuti nell' opera. Ve ne sono molti di pregio capitale per la storia e la diplomatica, ed interamente sconosciuti agli storici e che rendono ancora più chiara la narrazione dei cronisti o la completano.

Degni della massima attenzione sono i conti dell' ammiraglio Ruggero Lauria, presentati nel 1287, per l' esercizio del suo alto ufficio, al re Giacomo, nei quali sono cotali minute descrizioni di spese della formidabile marina siciliana di quel tempo e designazioni di fatti e circostanze storiche, da riuscire di pregio straordinario. L' A., nel dare in più corretta lezione il testo, già edito in una poco conosciuta rivista di Granata, lo correda di note storiche assai interessanti ed anche di un prospetto degli introiti e delle spese.

Il ritardo della pubblicazione di questa opera può dirsi che abbia giovato alla aspettazione, perchè lo studio, che vi ha posto l' A., dimostra la coscienza e l' entusiasmo di amor patrio coi quali l' ha compiuto. Ed io non posso che augurare agio e tempo al medesimo, affinchè presto sia in grado di fornire la continuazione di quest' opera diplomatica di alto interesse, e che reca onore duraturo al suo nome.

Palermo, marzo 1919.

GIUSEPPE TRAVALI

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— il n. 8 dell' *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano* per l' anno 1918 è una nuova conferma dell' operosità dei funzionari addettivi e della savia direzione prepostavi. Le gravissime condizioni politiche e militari, l' ansietà del momento, la deficienza di personale non riuscirono a scemare l' attività di quell' istituto; e se non fu possibile darne alle stampe i principali risultati, questi sono pronti a vedere la luce appena vengano a scemare le difficoltà per le quali stanno passando le industrie tipografica e cartaria. Riordinamenti, ricollocazioni, inventari, scarti ec. furono proseguiti segnatamente sotto l' impulso e la guida sapiente dell' illustre soprintendente comm. Funi. Il quale dimostra in brevi accenni della sua interessante relazione come non gli sia sfuggita alcuna delle molteplici questioni affacciate alla trat-

tazione durante l'anno sia nelle opere che dai documenti milanesi trassero vita, ad esempio in quella relativa alla Cisalpina, sia negli affari di amministrazione, come nella grave pratica dell'eliminazione delle scritture inutili.

Nè soltanto il soprintendente prevede e provvede: ma altresì ne seguirono l'esempio i suoi valenti collaboratori e, primo fra tutti, il chiaro prof. cav. Vittani; il quale nella dotta, opportuna e interessante sua prolusione al corso di paleografia su *Le conseguenze dei negoziati diplomatici negli archivi*, trattando più ampiamente dello stesso argomento, del quale contemporaneamente discorremmo nell'ultimo fascicolo di questa rivista, esamina le vicende alle quali furono attraverso i secoli soggetti gli archivi per via delle cessioni territoriali o delle trattative diplomatiche; discute con notevole dottrina questioni delicatissime come quella degli archivi della S. Sede; accenna ad altre tuttora pendenti e politicamente difficili per concludere col sostenere la necessità che l'Italia rivendichi dall'Austria le serie archivistiche che questa ingiustamente le strappò nè volle restituirle e delle quali fece scempio. Il chiaro Docente dell'Accademia scientifico letteraria prevedeva con tali parole quello che sarebbe avvenuto e sarebbe stato disposto. Nè migliore, nè più sollecito esaudimento dei suoi voti egli avrebbe potuto desiderare a riprova della equità e santità dei medesimi, della nobiltà dei suoi sentimenti.

Al comm. Furni e a lui, a tutti i loro colleghi una parola di sincera lode per l'opera variamente proficua spesa in beneficio della Amministrazione archivistica.

— Colla dottrina che lo distingue il cav. uff. dott. GIUSEPPE LA MANTIA dà alla luce delle notizie veramente interessanti sulla costituzione in Palermo dell'Archivio della Segreteria dei Vicerè di Sicilia e le istruzioni date dal re Filippo III nel 1642, vale a dire dell'archivio « particolare della corrispondenza con la Corte reale di Spagna e con le altre Corti d'Italia e dell'estero, e dei provvedimenti che emanavansi per tutto quanto concerneva il regno di Sicilia ». Quantunque la dignità viceregia fosse istituita già nel 1409, l'archivio non ne comincia se non nel 1596 per poche scritture e regolarmente nel 1611: perchè di tutto il materiale anteriore non sono pervenute a noi che poche notizie che ci ricordano l'incendio avventone nel 1497 quando custodivasi nello Steri, e i saccheggi sofferti durante le sollevazioni del 1516 e 1517. Per questi rischi l'archivio seguì i vicerè nel munitissimo Castello a mare, non senza, però, subire allora gravi danni per l'incuria al quale soggiacque. Tale fu questa incuria, che provocò finalmente nel 1642 le istruzioni che il La Mantia pubblica e che, sebbene non sempre seguite, costituiscono un prezioso contributo allo studio dei sistemi archivistici adoperati in Italia. L'interesse che destano in noi e in tutti gli studiosi è tale che, rilevando la notizia che il cav. La Mantia ha già raccolto larga messe di documenti concernenti gli archivi siciliani, e la benevolenza colla quale si esprime a proposito del presente periodico e degli studi già inseritivi, osiamo pregarlo e sperare che voglia giovare delle nostre pagine per darne contezza al pubblico che le aspetta.

— Nell'intento di venire in aiuto degli studenti di storia la *Society for promoting christian knowledge* di Londra ha iniziato la pubblicazione di manualetti, che sotto il titolo modesto di *Helps for students of history*, riassumono le notizie necessarie ai loro studi e li dirigono ed agevolano nelle loro ricerche. La collezione è affidata alle cure dei sig. C. JOHNSON e J. P. WHITNEY.

I primi volumetti hanno stretta attinenza coll'archivistica, come quelli che devono iniziare gli studenti alla conoscenza delle fonti manoscritte e spiegare come si conservino, ove e come si ricerchino e si adoperino. Vi troviamo il sommario di quanto occorre sapere sui registri episcopali dell'Inghilterra e del Paese di Galles (*episcopal registers of England and Wales*) dettato da R. C. FOWLER; su gli archivi municipali (*Municipal Records*) di F. J. C. HEARNshaw; sui computi medievali del tempo (*Medieval reckonings of time*) di REGINALDO L. POOLE; sull'Archivio di Stato di Londra (*The Public Record Office*) di CARLO JOHNSON; sulla cura dei documenti (*The care of documents*) del medesimo; sui documenti dell'Archivio di Stato di Dublino (*Documents in the Public Record Office, Dublin*) di R. H. MURRAY; ed è già annunciata la prossima comparsa del volumetto che dirà della storia e degli archivi delle parrocchie (*Parish history and records*) a cura di A. HAMILTON THOMPSON, al quale altri faranno seguito.

È tutto un insieme organico che espone in brevi e rapide pagine, gli ultimi dati della scienza nei vari rami particolari presi in esame e che accuratamente coordinato costituisce un ottimo corredo per chi voglia accingersi alla non sempre facile impresa della intelligenza delle fonti e delle ricerche archivistiche. Quantunque la collezione, come è naturale, si specializzi nella dottrina inglese, in generale essa reca notizie che meritano di essere ponderate anche fuori del Regno Unito poichè offrono consigli ed esempi che possono essere accolti e seguiti anche altrove. Basti citare il buon riassunto di archivistica del Johnson; e le guide del medesimo al Public Record Office di Londra, e del Murray a quello di Dublino non meno che il sommario di cronologia del Poole.

— Leggendo la bella relazione del cav. G. DALLA SANTA, segretario della R. Deputazione veneta di storia patria per il biennio 1916-18 troviamo un'altra conferma della severità confortante alla quale si è venuto educando l'animo nostro. Non ostante la bufera sanguinosa che le imperversava tutto intorno, non ostanti le enormi difficoltà materiali che altrove fermarono ogni manifestazione studiosa, Venezia vide la sua Deputazione procedere impavida per la sua strada e studiare e dar vita a notevoli pubblicazioni che dimostrano che i suoi dotti, come altri in Italia, pur sapendo fare il proprio dovere in difesa della Patria, non si scordarono di quello al quale erano tenuti per la cultura e la gloria dell'Italia nostra.

— Dopo aver descritto l'interessante elenco topografico del sec. XIV delle terre della Toscana ripartite secondo la loro appartenenza all'Impero, alla Chiesa o alle singole città, conosciuto, dopo l'edizione fattane dal Lambecio, sotto il titolo di *Nottitia Status Hetruriae*, il prof. ALBANO SORBELLI con rara precisione e dottrina determina l'età e la ragione di quella composizione, dimostrando che deve essere stata compilata tra il 1376 e il 1377 allo scopo di far conoscere all'imperatore Carlo IV lo stato della divisione politica dei comuni toscani verso i quali egli intendeva dirigersi per preparare al figlio Venceslao, proclamato nel 1376 re dei Romani, la via alla successione all'impero senza scosse eccessive, e sotto il pretesto di punire la Toscana della ribellione al Papa che inferiva allora colla Guerra degli Otto Santi.

— D. MAURO INGUANEZ raccoglie dall'archivio di Montecassino le scarse notizie che vi si trovano della dipendente prepositura di S. *Maria de Cellis* vicina

a Carsoli nel contado di Tagliacozzo fondata nel 1000, donata dal conte Sigolfo nel 1060 alla celebre abbazia benedettina e continuata ad esistere sino a principio del secolo XVII. Le illustra da par suo; e pubblica il regesto delle 49 pergamene che ne sussistono dal 1000 al 1600, dando in extenso il testo di 5 delle più importanti.

— Mentre una Commissione reale sta studiando e preparando la pubblicazione dei parlamenti delle varie regioni d'Italia, la Società Siciliana di Storia patria quasi a completarne da un altro lato l'opera dà alle stampe a cura del comm. S. GIAMBRUNO e del prof. L. GENUARDI il primo volume dei *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia* vale a dire i più antichi privilegi ottenuti dalle medesime dal 1392 al 1458. Le città e terre alle quali appartengono sono Alcamo, Asaro, Augusta, Calascibetta, Caltagirone, Capizzi, Castiglione, Castrogiovanni, Castoreale, Catania, Cefalù, Corleone, Gioiosa Guardia, Girgenti, Gozo, Lentini, Librizzi, Licata, Malta. Redatti in latino o in volgare essi rispecchiano le condizioni civili e politiche di quelle comunità, la cui storia riceve dalla nuova pubblicazione un contributo tanto più notevole in quanto è raccolto e illustrato da uomini dinanzi alla cui erudizione e perizia tutti s'inclinano.

— Interessantissimo e notevole per l'erudizione che dimostra e l'utilità che assume per l'interpretazione dei documenti è lo studio del dott. CESARE MANARESI sui prefissi d'onore e la prammatica del 1591 che ne limitava l'abuso, secondo quello ch'era già stato sancito in Spagna. L'abbondanza di quei predicati onorifici divenuta insopportabile nel sec. XVI si trova ad un tratto distrutta da quella prammatica come l'A. dimostra con indiscutibili esempi tratti dai rogiti notarili. Tuttavia la repressione fu di breve durata e nei secoli seguenti si rinnovarono troppo di frequente le grida che ripetevano le antiche proibizioni per non ammettere che la fioritura dei prefissi riprese il sopravvento sino a tutto il secolo XVIII.

— Alla splendida collana dell'*Italia artistica* pubblicata dall'Istituto italiano di arti grafiche di Bergamo il comm. FUMI aggiunge una nuova gemma colla magnifica sua monografia su Orvieto: nella quale, dopo averne in brevi cenni riassunto la storia civile, ne svolge quella artistica, illustrandola come solo poteva fare l'autore celebrato dell'opera sul Duomo insigne di quella città. Tutte le meraviglie d'arte che nelle sue mura racchiude l'antica metropoli etrusca, poi famoso comune medievale, vengono in perfette riproduzioni a ricordare quale ingente contributo alla civiltà e al progresso dell'arte abbia saputo recare e sappia conservare quella robusta e mirabile città.

— Il dott. A. AMATO, continuando nei suoi dotti studi, ricorda le modalità dell'unione dei *rumeni della Transilvania coi Magiari* sin dal 1690 e tutte le angherie e sopraffazioni da essi sofferte, per dimostrare la necessità in cui erano e sono di essere per sempre distaccati dall'Ungheria.

— Alcuni documenti inediti che il sig. ALBERTO CAMETTI pubblica, recano preziose notizie sulla vita privata di Domenico Fontana, da Melide (Ticino), l'operoso architetto di Sisto V. Il principale è *una divisione* di beni tra i fratelli Giovanni, Domenico e Marsilio Fontana, concordata il 10 luglio 1584 e stipulata il 26 luglio 1585. Di parecchi altri istrumenti sparsi nei protocolli notarili conservati nell'Archivio di Stato di Roma dal 1578 al 1586 il Cametti aggiunge il regesto.

— Un buon contributo alla storia delle cappelle musicali di Roma è dato dallo stesso sig. ALBERTO CAMETTI che dall'archivio della R. Accademia di Santa Cecilia pubblica l'elenco de *I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1769*, nonché la composizione nel 1746 delle cappelle di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria Maggiore, dei SS. Lorenzo e Damaso, di S. Maria in Trastevere, del Gesù, di S. Giacomo degli Spagnuoli, della Chiesa Nuova, di S. Agnese in piazza Navona, della Madonna de' Monti.

Un interessante aneddoto della vita milanese del XVIII sec. è quello dell'arresto del marchese Antonio Gherardenghi avvenuto il 17 settembre 1758, che la metropoli lombarda apprese colla massima commozione, nè seppe da principio spiegarsi. Il conte ALESSANDRO GIULINI, avendo avuto la fortuna di porre le mani sugli atti del processo, ne spiega la ragione che illustra un lato notevole della vita di quei tempi. Il Gherardenghi aveva saputo ispirare amore a Maria Marina d'Este, parente del Duca di Modena allora amministratore dello Stato di Milano, e meditava una fuga che l'avesse sottratta al destino preparato di sposa del Gran Contestabile Lorenzo Colonna. Sottoposto a processo e condannato egli riuscì ad evadere dal carcere; e la giovane dovette sottostare al suo fato. Altro prezioso contributo alla storia lombarda del medesimo secolo il conte GIULINI reca ancora colla interessante nota in cui spiega come il principe di Kevenhüller, plenipotenziario imperiale in Italia, fosse destituito da Giuseppe II, nel 1782, per avere ecceduto in riguardo di un vassallo dell'Impero intervenendo nelle contese matrimoniali del marchese Alessandro Luciano Spinola di Pietrabissara colla moglie Teresa Ugurgieri di Siena sino a fare incarcerare lo Spinola.

— Alla biografia del cinico inventore della macchina infernale che a Parigi il 28 luglio 1835 procurò la morte a tante persone, il corso Giuseppe Fieschi, il comandante WEIL reca un ottimo contributo colla pubblicazione di alcune lettere inedite di lui e di quattro donne arrestate subito dopo l'attentato; lettere che confermano il giudizio severo che la storia si è fatta di quell'uomo, volgare ed accorto delinquente atteggiatosi a condannato politico.

— ACHILLE DE RUBERTIS trattando in due pubblicazioni piene d'interesse delle Mie Prigioni e di Piero Maroncelli ricorda tutte le difficoltà, anzi tutti gli ostacoli frapposti dall'Austria alla diffusione dell'opera di Silvio Pellico, di quell'opera i cui risultati diceva il Metternich nel 1849 furono per l'Austria più terribili di qualunque battaglia perduta. Rispetto al Maroncelli, dimostra come, conformemente a quel che capitò a tanti altri martiri del nostro Risorgimento, egli fosse dapprima tollerato e poi espulso da Firenze, come da varie altre città.

— In tre conferenze interessanti e frutto di osservazioni profonde, tenute in zona di operazioni nella primavera 1918, il dott. OTTORINO MONTENOVESI dimostrò ai suoi commilitoni la necessità di resistere al nemico per assicurare il trionfo della patria: la splendida tradizione umanitaria dell'Italia verso le altre nazioni e razze, non ostante il dilagare dei partiti e delle dissensioni interne: e infine l'urgenza di preparare i giovani alla vita militare perchè vi entrino al momento opportuno non come in una bolgia o in un luogo di torture, ma in un campo di altissimi doveri, di sublimi soddisfazioni.

NOTIZIE

LA GIUNTA DEL CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI si adunò il 24 marzo col seguente ordine del giorno: — 1. *Aosta, deposito all' Archivio comunale degli atti della Royale Délégation, attualmente conservati dalla Sottoprefettura.* — 2. *Ancona, deposito all' Amministrazione provinciale degli atti degli uffici governativi.* — 3. *Cessione all' Archivio di Mantova dei processi mantovani, asportati a Venezia ed ora in temporaneo deposito presso l' Archivio di Torino.* — 4. *Reclamo del R. Conservatorio di musica di Napoli per rilascio copia di atti amministrativi.* — 5. *Istanza dell' avv. Domenico Puzzolo Sigillo, già primo aiutante nell' Archivio provinciale di Messina, per riammissione in servizio.* — 6. *Scuole di paleografia. Incarichi dell' insegnamento.* — 7. *Provvedimenti sul personale.*

Diamo qui appresso le deliberazioni prese sulle principali delle questioni trattate in tale adunanza:

I. — *Aosta.* - Deposito all' archivio comunale degli atti della Royale Délégation attualmente conservati nei locali della sottoprefettura. Tenuto conto dello stato di abbandono, in cui gli atti in parola attualmente si trovano e dell' utilità, che per gli studiosi deriverà dal fatto ch' essi andranno a congiungersi con l' altra parte degli atti della Reale Delegazione ora collocati nell' archivio comunale, la Giunta esprime parere favorevole al deposito in questione, approvando lo schema di convenzione all' uopo predisposto.

II. — *Ancona* - Cessione all' amministrazione provinciale, per la *costituzione d' un archivio provinciale*, degli atti dell' archivio delegatizio ora collocato nei locali a pian terreno dell' ex Corte di Assise.

La Giunta rilevando che il nuovo istituto potrà costituire il primo avviamento ad una sistemazione archivistica delle Marche, che ora mancano d' un ordinamento archivistico superiore a quello comunale, si pronuncia in senso favorevole alla cessione sopra accennata ed approva il relativo schema di convenzione.

III. — *Proposta del comm. Luzio, incaricato della vigilanza sul fondo gonzaghesco*, perchè gli atti della I. R. Corte Speciale di Giustizia di Mantova, già conservati nell' archivio di Venezia ed ora trasportati temporaneamente per necessità di guerra a quello di Torino, vengano restituiti nella loro sede naturale dell' archivio mantovano. Poichè il passaggio proposto risponde a retti criterî d' ordinamento archivistico, la giunta esprime parere favorevole.

IV. — *Napoli* - Reclamo del Presidente del R. Conservatorio di Musica S. Pietro a Maiella contro il rifiuto opposto dal Soprintendente di quell' archivio a permettere visione degli atti relativi alla liquidazione degli arrendamenti, nonchè alla creazione e dotazione di quell' istituto musicale. La Giunta osserva, che da nessuna disposizione di legge è prevista tale forma di reclamo, che è perciò da dichiararsi

inammissibile, dato il carattere semplicemente consultivo delle funzioni della Giunta. In linea di parere, ritiene, nel merito, che la doglianza presentata non abbia fondamento, non ricorrendo i termini prescritti dall' art. 80 del Regolamento per gli Archivi per la pubblicità dei documenti, ma poichè a giudizio della R. Avvocatura, nessun documento potrebbe derivare allo Stato dalla comunicazione dei documenti in questione, è d' avviso che in via d' equità possa essa consentirsi.

V. — Sentita la relazione sull' esito della vertenza Medici-Tornaquinci la Giunta prende atto con soddisfazione dei buoni risultati raggiunti ed esprime tutto il suo plauso per la tutela efficace, che nell' interesse del nostro patrimonio storico archivistico è stata promossa dall' amministrazione dell' Interno, validamente secondata dal soprintendente del R. Archivio di Roma, comm. Eugenio Casanova.

VI. — Egualmente la Giunta esprime il suo compiacimento per l' opera svolta dalla missione incaricata del ricupero del materiale archivistico dall' Austria e in particolar modo dal comm. Rossano nonchè dagli altri funzionari che lo hanno coadiuvato. Molti e preziosi incartamenti sono stati così assicurati al nostro paese, per cui può dirsi che gli archivi trentini sono pressochè ricostituiti.

VII. — Scuole di paleografia. Considerando la difficoltà che talvolta si presenta di occupare il posto d' insegnante con funzionario che abbia il grado di primo archivista, la Giunta propone di modificare il regolamento nel senso che ove ciò sia necessario l' insegnante possa essere scelto anche fra gli archivisti: ma purchè questi abbiano conseguita la libera docenza universitaria. Per questa e altre modificazioni suggerite nella discussione sulle scuole di archivio in questo periodico la Giunta ha nominata una commissione composta dei proff. comm. Nicola Barone, cav. Giovanni Vittani e del soprintendente cav. uff. Luigi Volpicella per proporre e formulare precisamente tali modificazioni al Regolamento.

PERSONALE — *Promozioni.* D. M. 15 novembre 1918. Quartulli Antonio, aiutante di 2.^a classe promosso alla 1.^a classe per anzianità e merito.

Trasferimenti. — Tassarolo Angelo, aiutante di 1.^a classe da Milano a Venezia. O. M. 25 Gennaio 1919.

Collocamenti in aspettativa. — Cerlini cav. prof. dr. Aldo, archivista di 3.^a classe collocato con D. L. 5 gennaio 1919 in aspettativa per motivi di famiglia.

Conseguimento di titolo professionale. — 1919 gennaio. Ritondale Spano dr. Alfredo, aiutante di 2.^a classe a Napoli, conseguì per esami l' abilitazione all' esercizio della professione di procuratore legale.

— I funzionari archivistici, richiamati alle armi durante la guerra, hanno quasi tutti ripreso o stanno riprendendo, il loro posto, dopo aver compiuto lodevolmente il proprio dovere verso la Patria.

— Nel gennaio 1919 l' archivista dr. Emilio Re fu nominato socio corrispondente per l' Italia della *Royal Historical Society*.

Ricompense al valor militare conferite ai seguenti funzionari degli Archivi di Stato:

— Perroni dott. Felice Salvatore, archivista a Roma, quale tenente di artiglieria, encomio solenne, D. L. 29 novembre 1917.

— id. Croce al merito di guerra, D. M. 9 dicembre 1918.

— Pagani avv. Leopoldo, aiutante a Torino, ordine del giorno reggimentale del 23 ottobre 1918 autorizzante a fregiarsi del distintivo d'onore per i feriti di guerra.

— Sartini dr. Ferdinando, aiutante a Firenze, croce al merito di guerra, D. M. 17 novembre 1918.

— Bencini Ettore, usciere a Firenze, croce al merito di guerra conferitagli dal comando della 9.^a armata il 25 novembre 1918.

— Bianco di S. Secondo conte Ernesto, aiutante a Torino, medaglia di bronzo al valor militare, D. L. 7 dicembre 1918.

— Cecchini dr. Giovanni, archivista a Firenze, croce al merito di guerra, D. M. 10 dicembre 1918.

— Bori dr. Mario, aiutante a Parma, croce al merito di guerra, D. M. 11 dicembre 1918.

Ordini Cavallereschi. — Con DD. LL. 29 dicembre 1918 furono promossi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia il soprintendente dell'Archivio di Stato di Genova, cav. dr. Luigi Volpicella, e il soprintendente dell'Archivio di Stato di Venezia, cav. dr. Fausto Nicolini; e nominati cavalieri nello stesso ordine il sig. Giovanni Orlandini, primo archivista a Venezia; ed i sig. Gaetano La Monica ed Enrico Fontana, primi aiutanti a Napoli.

Con DD. LL. del 16 gennaio 1919, furono promossi ufficiali dell'Ordine Mauriziano, l'ispettore generale degli Archivi, comm. dr. G. B. Rossano, e il soprintendente dell'Archivio di Stato di Napoli, comm. dr. Nicola Barone; e nominati cavalieri nello stesso ordine i primi archivisti Montagnani cav. dr. Carlo, di Modena, e Della Croce nob. Beno di Milano.

Con Sovrano Motu proprio 30 marzo 1919 al comm. dr. Giuseppe Spano, capo della sezione degli Archivi al Ministero dell'Interno, è stato promosso ufficiale mauriziano.

RIVENDICAZIONI DALL'AUSTRIA. -- La stampa quotidiana ha informato il pubblico della cura colla quale il Governo italiano provvide durante l'armistizio alla tutela e al ricupero del patrimonio artistico e bibliografico violentemente strappato ai nostri istituti dal nemico nei lunghi anni della sua dominazione in Italia. Centinaia di quadri e oggetti d'arte, incunabuli, codici ecc. tornarono alle sedi originali, fra gli altri l'autografo della *Gerusalemme Liberata*, il Dioscoride del VII secolo, il primo volume dei Diari di Marin Sanudo, i 6 incunabuli del card. Bessarione, che per vari artifici non erano stati ritrovati nel 1868, e altri cimeli sui quali la Patria nostra vantava diritti irrefragabili e che non sono se non una parte di quanto ci appartiene. Quest'opera sagace, compiuta da benemerita Commissione, non è stata se non l'esecuzione di providenze da tempo prese dai Ministeri competenti e minutamente discusse da apposita Commissione centrale. E se ragioni di opportunità consigliano tuttora di ritardare la divulgazione di quanto è stato fatto nel campo archivistico, non è però indiscreto, dopo quanto è stato già scritto, notificare che il Ministero dell'Interno fu il primo dei dicasteri centrali a considerare questo problema.

a prevederne lo svolgimento sin dal febbraio 1916 e a prepararne l'esecuzione con elenchi compilati subito dopo l'armistizio. Il risultato di questa opera è già superiore ad ogni aspettativa; e quando i funzionari incaricate in paese nemico o sparsi entro i nuovi confini d'Italia l'avranno compiuta, potremo con soddisfazione dimostrare di essere forse stati i più previdenti, i più solleciti e i più giusti nelle nostre rivendicazioni.

GLI ARCHIVI DI STATO NELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. — Nella dotta ed importante relazione presentata dall'on. Pavia Angelo alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1919 sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1918-1919 (Atti parlamentari, n. 902-A, pp. 54-55, Amministrazione civile, IV: Archivi di Stato) leggonsi le seguenti osservazioni:

Il compito di sottrarre alle offese nemiche il prezioso materiale conservato negli archivi della regione veneta divenne molto più arduo per l'incalzare degli avvenimenti che portarono al temporaneo sgombrò di talune di quelle provincie. Tuttavia l'Amministrazione degli archivi di Stato vi attese con fervido slancio, per modo che può con soddisfazione riconoscersi che tutti gli antichi e preziosi cimeli ed i più importanti documenti degli archivi pubblici dei paesi invasi furono messi al sicuro per opera dei funzionari degli archivi notarili, pei quali il competente Ministero di grazia e giustizia avocò a sè i necessari provvedimenti.

Intanto i funzionari dell'Amministrazione archivistica continuarono ad attendere al lavoro di controllo sugli scarti d'atti a beneficio della Croce rossa, dai quali si è già conseguito un provento di oltre 6 milioni.

Nessuna variazione occorre fare agli stanziamenti di quell'Amministrazione.

Una spesa straordinaria, limitata in un primo momento a lire 30.000 fu autorizzata con decreto legge 7 aprile 1918, n. 522, che provvide allo stanziamento nel capitolo 189-VIII del fondo pel ricupero dell'Archivio Mediceo. Detta somma fu in seguito elevata a complessive lire 100 mila per effetto dei decreti 1 agosto 1918, n. 1130, e 23 gennaio 1919, n. 83.

Fu molto viva, così nei centri scientifici come nella pubblica opinione, l'impressione destata dall'annuncio dell'abusiva esportazione e della vendita all'estero dei documenti di rilevante pregio storico che erano in possesso dei marchesi Medici Tornaquinci di Firenze. L'on. Rosadi ne fece oggetto d'interrogazione alla Camera, ed il Consiglio comunale di Firenze, il Consiglio degli archivi del Regno ed i più autorevoli consessi scientifici elevarono proteste e voti, perchè fosse impedito il grave danno minacciato all'integrità del patrimonio storico nazionale.

Il Governo spiegò opera efficace a tutela delle ragioni demaniali e degli interessi degli studi, e della questione è ora investita l'Alta Corte di giustizia di Londra.

Il grave fatto rivela la necessità di una più intensa vigilanza sul prezioso materiale storico in possesso degli enti morali e dei privati, affinchè sia impedita ogni possibilità di trafugamento e di dispersione. Il compito è vasto e non potrà compiutamente assolversi se non quando opportune providenze legislative porranno in grado l'Amministrazione degli archivi di Stato di dedicarvisi con poteri e mezzi adeguati.

Ma può fin da ora formularsi il voto che sia richiamata in proposito la speciale attenzione del Governo.

Una questione che da molti anni si dibatte, che ebbe più volte eco in Parlamento e che ora si riaffaccia in occasione degli studi predisposti per la riforma della pubblica amministrazione, è quella degli archivi provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Il regolamento approvato col Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, ne disciplinò il servizio, eliminando la confusione verificatasi nel loro ordinamento dopo il R. D. 21 gennaio 1866, n. 2781, che attribuì alle provincie l'obbligo delle relative spese. Ma permase lo stato di quasi generale abbandono in cui quegli uffici, che pure adempiono ad una funzione importante, sono tenuti dall'incuria delle varie Amministrazioni che mal sopportano tale onere e reiterano i voti per esserne dispensate.

La questione è degna di attento esame e già forma oggetto di studio da parte di apposita Commissione, alla quale l'on. Boselli, presidente del Consiglio per gli archivi del Regno, ha dato opportunamente incarico di riferire all'autorevole Consesso su questo e sugli altri importanti problemi che attengono all'ordinamento archivistico nazionale.

Una riforma però anche sull'andamento di questi Archivi di Stato si impone perchè se è rapido il servizio del certificato che vien dato perchè pagato, è veramente angoscioso quello prestato allo studioso, che ricerca atti per sua cultura.

La *via crucis* di certi andirivieni meriterebbe un capitolo descrittivo: e risulterebbe allora che in molti archivi dei nostri cimeli nazionali, invece di *tener i documenti per epoche, sono tenuti per materia*, levando a quei simboli eloquenti della storia il loro valore storico cronologico nella miscela, che fu utile forse a qualche antico studioso e torna invece di danno agli altri ».

Come è facile riconoscere dal brano trascritto, molti dei problemi, che concernono l'Amministrazione archivistica italiana sono delibati in questa relazione: della quale la stampa lombarda ha riferito soltanto gli ultimi due paragrafi, ad indicare forse di non essere del tutto estranea alla loro inserzione.

Siamo grati all'on. deputato di Varese di avervi richiamato l'attenzione dei suoi colleghi: e speriamo che i suoi incitamenti valgano a persuaderli della necessità di almeno rivedere coll'intervento del Ministero dell'Interno la legge sulle belle arti, quando non vogliano addirittura discutere una legge archivistica apposta: e inoltre che diano una spinta vigorosa alla risoluzione del problema degli archivi provinciali, ora appunto che le provincie di Ancona e di Macerata, precisamente per conservare meglio il nostro patrimonio storico archivistico, si sobbarcano a spese per creare i propri archivi provinciali. Anzi, ci affidiamo personalmente a lui, perchè la materia, della quale tratta con tanto interesse, non rimanga più trascurata e sia al più presto mandata ad effetto.

Tuttavia, ci sia lecito osservare che di tutto quello che scrive sugli archivi di Stato due punti principalmente richiamano la nostra attenzione: perchè l'esposizione che ne fa non corrisponde certo con molta esattezza ai sentimenti, che manifesta.

Da un lato, pare travisata da un errore di composizione tipografica, che ha probabilmente saltato qualche brano del suo manoscritto per fargli dire cosa non del

tutto precisa. Dall'altra, pare inquinata da una fonte che si manifesta scarsamente competente in materia.

Il primo punto è quello ove asserisce che: « tutti gli antichi e preziosi cimeli ed i più importanti documenti degli archivi pubblici dei paesi invasi furono messi al sicuro per opera dei funzionari degli *archivi notarili*, pei quali il competente Ministero di grazia e giustizia avocò a sè i necessari provvedimenti ». Se così fosse, non sarebbe stato necessario parlarne in sede di bilancio dell'Interno e farne una lode al personale degli archivi di Stato e al Ministero dell'Interno stesso! È invece risaputo che non ostante la riluttanza della magistratura e del dicastero di grazia e giustizia, il Ministero dell'Interno, in previdenza di qualunque evento di guerra e molto prima che una parte qualsiasi del nostro territorio fosse invaso, cioè nell'inverno e nella primavera 1917, asportò per opera esclusiva di funzionari degli archivi di Stato e ripose in sedi più sicure le serie più notevoli degli archivi di Stato, di provincie, di comuni, di opere pie e di privati della zona di guerra: ciò che spiega perchè le serie più notevoli dell'archivio dei Fari e di quello Gonzaga siano andate a finire temporaneamente a Torino, mentre altri archivi di Stato accoglievano e custodivano altre serie preziose di archivi veneti.

L'altro punto riguarda il servizio che gli archivi di stato fanno per il pubblico.

È strano anzi tutto il confronto fra il servizio a pagamento e quello gratuito, che insinuerebbe quasi una idea di lucro da parte del personale o per lo meno un incitamento da parte del pubblico erario. Noi crediamo che l'espressione soltanto sia infelice e che per primo la rineghi nelle sue ultime conseguenze lo stesso Relatore che deve ben conoscere, se non il disinteresse del bistrattato personale, il regolamento almeno, che egli cita, e che, non solamente toglie ogni possibilità di lucro privato o d'incitamento ufficiale, ma spiega anche, a chi sappia leggerlo, la ragione della differenza di sollecitudine lamentata.

Il certificato, la ricerca, la copia, richiesti con elementi precisi da chi sappia quel che desidera, non presentano la difficoltà di una domanda vaga, imprecisata, formulata da una mente annebbiata che non vuol dire quel che cerca e va brancolando nel buio, in quel buio ove non può pretendere di trascinare tutto un servizio pubblico. Sono troppo noti i casi, in cui funzionari archivistici hanno per puro amore della scienza e dell'ufficio compiuto lavori di cui begli ingegni si sono appropriati e per cui vanno per la maggiore, perchè s'insista sull'abnegazione, della quale più volte tali funzionari hanno dato prova! Certo, chi si reca in un archivio di Stato a cercare quel che non vi si può trovare: o cosa che non sa indicare e pretende rinvenire da sè nelle serie che con scarsissima cultura amministrativa e archivistica richiede; chi senza conoscere la paleografia chiede documenti dei secoli passati, si sente mortificato per la delusione subita: ma tale delusione non deve imputare se non a se stesso!

Inoltre dovrebbe avere qualche ritegno a dimostrare in pubblico la propria ignoranza, come dimostra quando suggerisce al Relatore la scoperta dell'ordinamento per materia in alcuni Archivi di Stato. Non v'ha studioso di modestissima levatura che ignori che tal metodo archivistico imperversò segnatamente a Milano ove assunse l'appellativo di metodo peroniano e qualche po' a Torino.

Ma, appunto perchè non scientifico, irragionevole e disastroso, tal metodo fu sempre condannato dall'archivistica e segnatamente da quella italiana; nè v'ha regolamento, compilato dalla costituzione del Regno, che non vi si opponga. Anzi, il Relatore, che certo conosce perfettamente il regolamento dell' 11, che cita, può insegnarci che il comma 2.^o dell' art. 68 prescrive espressamente che gli atti di ciascuna sezione di archivio devono essere « *disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti* »: ciò che esclude tassativamente le miscellanee e l'ordinamento per materie, contro cui insorge giustamente il suo informatore. Ma sarebbe, poi, bastato informarsi, o, prima di suggerire, avere quella conoscenza sia pure superficiale degli *Annuari*, che fin dal 1911, cioè da 8 anni, viene stampando l'*Archivio di Stato di Milano*, per seguire tutto il lavoro di riordinamento, che sotto la guida sapiente dell' illustre soprintendente, comm. Fumi, vi vanno compiendo in ossequio appunto di quel regolamento, quei funzionari, nell' intento di correggere al male, fatto sotto il governo austriaco e da qualche studioso particolare, per quanto celebre.

Sicchè, se di una riforma si deve parlare, non di questa si può trattare; ma di ben altra, più ampia, più ardua e notevole, che involge tutto il servizio archivistico italiano.

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO ITALIANO. — Nella sua adunanza dell' 8 giugno 1918 la R. Deputazione toscana di storia patria approvò il seguente ordine del giorno: « La R. D. t. di s. p. sollecita dell' accertamento e della conservazione del patrimonio storico nazionale insidiato dall'ingordigia di coloro che, spinti dall' alto valore venale raggiunto dai nostri documenti, fraudolentemente li esportano per venderli all' estero, e di coloro che la crisi sempre crescente della carta ha indotto al facile e lucroso commercio di quella da macero; mentre si augura che Governo e Parlamento vogliano provvedere, nell' interesse degli studi e della pubblica amministrazione, ad un conveniente ordinamento legislativo degli Archivi italiani, quando la vittoria avrà dato alla Patria la quiete necessaria per le opere della pace: fa intanto voti che siano subito presi quei provvedimenti, indispensabili ed improrogabili, che valgano ad eliminare o almeno attenuare i pericoli d' una dispersione e d' una distruzione ugualmente nefasta del materiale archivistico: provvedimenti che potrebbero attuarsi nel modo che qui si propone:

1.^o Attribuire agli Archivi di Stato, nell' orbita delle rispettive circoscrizioni, l' azione di vigilanza che la legge sulle antichità e le belle arti prescrive per i documenti d' importanza storica; mettere a disposizione di essi archivi di Stato i fondi necessari per eventuali verifiche, inventari ed acquisti; obbligare i medesimi, sotto la loro diretta responsabilità, ad intimare le notificazioni di sommo pregio, avuto riguardo all' importanza delle carte e alla maggiore o minore garanzia di conservazione da parte dei proprietari o possessori, provvedendo, in caso di gravi ed imminenti pericoli di dispersione, all' inventario o alla espropriazione forzata prevista dall' art. 7 della legge predetta.

2.^o Ordinare un censimento generale di tutti gli archivi pubblici e privati, da chiunque ed a qualunque titolo siano detenuti o posseduti — prescindendo dagli

archivi di Stato, dai Notarili, nonchè da quelli Provinciali che in alcune regioni del Regno sono sottoposti alla vigilanza degli Archivi di Stato — mediante l'obbligo della denuncia dentro un termine fisso e con sanzioni severe contro gl' inadempienti.

3.° Imporre che in ogni caso sia mantenuta integra l'unità dei fondi archivistici, in modo che vengano evitate manomissioni dannose alla compagine originaria dei fondi stessi ».

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino incaricò una speciale Commissione composta degli accademici Alessandro Baudi di Vesme, Giuseppe Prato, Vittorio Cian, Giovanni Pacchioni e Federico Patetta di esaminare tali proposte: e nell' adunanza del 16 febbraio 1919 approvò ad unanimità le conclusioni di detta Commissione, presentate dal relatore prof. Patetta.

Pure lodando il nobile intento della R. Deputazione toscana, la Commissione non ne approva tutti i suggerimenti per ragioni giuridiche e per ragioni pratiche. Conviene che gli enti siano obbligati alla denuncia dei propri archivi, come alla loro perfetta conservazione; ma per gli archivi privati nulla si può fare senza una nuova legge. Del resto, non tutte le raccolte di carte manoscritte possono considerarsi come archivi; nè tutti gli archivi privati sono veramente da sottoporre ad alcune delle sanzioni suggerite dalla Deputazione. Non basta l'esistenza di una lettera per farli assurgere ad altissimo valore storico. Inoltre, dal punto di vista del diritto privato la Commissione osserva che molti fra i suggerimenti urtano contro le nostre leggi e le nostre abitudini.

Ad ogni modo conclude che non bisogna dimenticare che i documenti d'archivio sono per natura molto diversi dagli oggetti d'arte che acquistano valore quanto più sono conosciuti ed ammirati. I documenti, conosciuti e pubblicati che siano, possono non essere più ricercati dallo Stato che dovrebbe soltanto cercare di farne conoscere il contenuto. E a ciò giungerebbe facilmente con bei modi anzichè con minacce. Archivi privati, poi, lo Stato potrebbe sempre acquistare facilmente con poca spesa, come dimostrano i risultati ottenuti da Musei e Biblioteche.

Cosicchè la Commissione non crede all'efficacia dei suggerimenti della R. Deputazione toscana e si augura che, ove si creda di ricorrere ad una nuova legge, questa sia ispirata a grande moderazione, senza arbitrio o abuso, e al rispetto di interessi e sentimenti degni di ogni riguardo.

— Nell' adunanza della R. Deputazione di storia patria per le Marche tenuta in Ancona il 12 gennaio 1919, il presidente cav. prof. Lodovico Zdekauer, celebrando la fondazione dell'archivio provinciale di Ancona, che sarà inaugurato il 24 maggio, annunciò la prossima istituzione di un simile archivio a Macerata e la scoperta dell'antico archivio del comune di Moresco avvenuta nella demolizione di un muro divisorio nella casa comunale.

Ricordò di essere riuscito a salvare dal macero e da mani mercenarie alcuni codici dell'archivio vescovile di Senigallia e di averli riconsegnati al Vescovo, monsignor Cucchi: il quale, gradendo il dono, promise di aprire il suo archivio agli studiosi di storia patria. Dopo aver lodato il riordinamento dell'archivio priorale di Mogliano, lamentò lo stato in cui sono tenute tante collezioni pubbliche e private non solamente nelle Marche, ma sulla riva opposta dell'Adriatico, in Dalmazia e nel

Quarnero, che molto interessano la storia marchigiana: e pel timore che le avido e rozze fauci dei popoli iugoslavi non distruggano bestialmente quegli archivi e segnatamente quello italianissimo di Ragusa per celarne l'italianità, fece voti perchè fossero d'ora innanzi curati e riordinati.

Nella discussione, che seguì la relazione presidenziale, furono da vari soci fatte calde raccomandazioni per la sicurezza e la conservazione degli archivi delle grandi famiglie anconitane dei Trionfi, e dei Mengoni-Ferretti, che conserva la cronaca del Pinaoro, che si credeva perduta, e l'Anconologia del Pichi-Tancredi, e dell'archivio di S. Giovanni di Pannocchiera coi suoi documenti che risalgono al mille.

ARCHIVIO DI STATO IN TORINO. In due grosse buste intitolate « Copia di lettere dei profughi politici, 1834-39 » Alessandro Luzio ha ritrovato la corrispondenza di quegli anni fra Giuseppe Mazzini e sua madre, intercettata e copiata dal gabinetto nero del Ministero degli affari esteri di Torino prima di lasciarla proseguire. La nuova opera del nostro illustre collega costituisce un contributo di capitale importanza per la biografia del Mazzini.

L'ARCHIVIO DI STATO IN BRESCIA, oltre al dono di parecchie pubblicazioni, vide nell'anno decorso il comune di Calvisano completare il deposito della parte più antica del suo archivio con privilegi viscontei e pergamene miniate; e gli eredi dell'architetto Carlo Melchiotti offrirono in dono molte memorie professionali.

— Nel riordinare l'archivio della basilica di S. Maria Maggiore in Roma il maestro Casimiri ha rinvenuto il manoscritto autografo del famoso *spartito musicale di Pier Luigi Palestrina*, la cui supposta scomparsa avéva dieci anni fa destato tanta commozione nel mondo artistico.

— Col 1 febbraio 1919 il governo serbo ha adottato il calendario gregoriano.

— I monumenti artistici, sapientemente nascosti e protetti durante la guerra, cominciano a tornare a loro posto o a riprendere il loro aspetto sciogliendosi dai ripari che li ricoprivano.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archiginnasio (Bologna 1918), an. XIII, n. 5-6.

Archivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro, 1917), an. V, n. 1-4.

Archivio storico lombardo (Milano, 1918), an. XLV, f. 3-4.

Archivio stor. R. Soc. Rom. di s. p. (Roma, 1918), XLI, 1-4.

Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1918), an. XV, n. 7-9.

Bollettino senese di storia patria (Siena, 1918), an. XXV, n. 3

Bollettino storico pistoiese (Pistoia, 1918), an. XX, n. 4; XXI (1919), n. 1

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1918), an. IV, n. 5.

b) pubblicazioni varie

Albini Decio, L'evoluzione dei brefotrofi. - Roma, Mantellate, 1919. 8.^o pp. 21.

Alla cara memoria di Giustino ed Annibale Gerundo. - Napoli, 1919. 8.^o, pp. 19.

Amato Amedeo, I rumeni della Transilvania e i magiari (dalla *Riv. delle Nazioni latine*). - Firenze, 1918. 8. . pp. 15.

Annuario del R. Archivio di Stato in Milano 1918 (n. 8). - Milano, 1918, pp. 73.

Brigata (La) Amici dell'Arte e il Palazzo Benincasa. - Ancona, tip. Anconitana, 1918. 8.^o, pp. 39.

Cametti Alberto, Una divisione di beni tra i fratelli Giovanni, Domenico e Marsilio Fontana (dal *Boll. d'Arte*). - Roma, Calzone, 1918. 4. . pp. 15.

Cametti Alberto, I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1769. Le cappelle musicali di Roma nel 1746 (dall' *Ann. R. Acc. S. Cecilia*). - Roma, Manuzio, 1918. 8.^o, pp. 13.

Capotosti Carlo e Alfonso Menclini, Per la storia della biblioteca comunale Mozzi Borgetti di Macerata, notizie e documenti. - Macerata, Un. cat. tipog. 1905. 4.^o, pp. 180.

Commemorazione dell'archivista cap. dott. Ranieri Bientinesi caduto per la Patria, 26 maggio 1918. - Pisa, Mariotti, 1919. 8.^o, pp. 21.

Crump C. G., The logic of history. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o, pp. 63.

Dalla Santa G., La R. Deputazione veneta di storia patria nel biennio accad. 1916-1918. - Venezia, 1918, pp. 13.

De Rubertis Achille, Le « mic prigioni » e la censura (dalla *N. Antol.*). - Roma, 1917. 8. . pp. 15.

De Rubertis Achille, Piero Maroncelli a Firenze di ritorno dallo Spielberg (dalla *N. Antol.*). - Roma, 1918. 8.^o, pp. 12.

Direzione generale delle antichità e belle arti, La difesa del patrimonio artistico italiano contro i pericoli di guerra (1915-1917). I. Protezione dei monumenti. - Roma, E. Calzone, 1917. 4.^o pp. 142.

Drei Giovanni, La corrispondenza del Card. Ercole Gonzaga presidente del Concilio di Trento (1362-63) (dall' *Arch. stor. parm.*) Parma 1918, 8.^o pp. 173.

Duranti-Valentini Ezio, La contabilità negli archivi notarili. - Siena, Lazzeri, 1918. 8.^o pp. 8.

Fortunato Giustino, Prefazione dell'opera di E. AZIMONTI, *Il mezzogiorno agrario quale è*. - Bari, Laterza, 1919. 8.^o pp. XXIII.

Fowler R. C., Episcopal registers of England and Wales. - London, S. f. p. C. K., 1918, 16.^o pp. 32.

Fumi Luigi, Orvieto (*Italia artistica*, LXXXIII). - Bergamo, Istit. it. Arti grafiche, 1919. 4.^o 253 ill., 3 tav. pp. 195.

Gasparri Filippo, Le antiche vie di Veio e la rete stradale dell'Agro romano tra le vie consolari Cassia e Flaminia. - Roma, Battisti, 1918. 8.^o pp. 74.

Giambruno S. e L. Genuardi, Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia vol. I (Doc. per servire alla storia di Sicilia Serie II, vol. X). - Palermo, Boccone del povero, 1918. 8.^o pp. 448.

Giulini Alessandro, Donna Maria Marina d'Este Colonna ed un'avventura amorosa nell'alta Società milanese del Settecento (dall'*Arch. st. lomb.*). - Milano, tip. S. Giuseppe, 1919. 8.^o pp. 23.

— — Come e perchè cadde in disgrazia il plenipotenziario imperiale principe di Kevenhüller (dall'*Arch. st. lomb.*) - Milano, tip. S. Giuseppe, 1919. 8.^o pp. 11.

Grillo Ernesto, English studies in Italy. - Glasgow, Blackie, 1918, 16.^o pp. 15.

Guasco Luigi, L'Archivio storico del Comune di Roma, Cuggiani, 1918. 8.^o pp. 108.

Hearnshaw F., Municipal records. - London, S. f. p. C. K., 1918. 16.^o, pp. 46.

Inguanez d. Mauro, Documenti del monastero di S. Maria de Cellis conservati nell'archivio di Montecassino (dal *Boll. R. Dep. Abr. S. P.*). - Aquila, Vecchioni, 1918. 8.^o pp. 32.

Italy's right to her natural boundaries. - London, 1918. 8.^o pp. 10.

Johnson Charles, The public record office. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 47.

— — The care of documents and management of archives. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 47.

La Mantia Giuseppe, L'archivio della Segreteria dei vicerè di Sicilia e le « istruzioni » date dal re Filippo III nel 1642 (dall'*Arch. st. sic.*) - Palermo, Boccone del povero, 1918. 8.^o pp. 24.

— — Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia (1282-1355) vol. I. - Palermo, Boccone del povero, 1918. 4.^o pp. CCXV-698.

Lucanum nomen, victoriae omen. Per la consegna della bandiera offerta alla r. nave Basilicata dal fascio lucano di Roma. 17 luglio 1918. - Roma, 8.^o pp. 15.

Manaresi Cesare, I prefissi d'onore e la prammatica del 1591 (dall'*Arch. st. lomb.*). - Milano, tip. S. Giuseppe, 1919. 8.^o pp. 31.

Marzi Demetrio, Rec. dell'opera di A. Vernarecci, Fossombrone. (dall'*Arch. st. it.*) Firenze 1918, 8.^o pp. 10.

Michel Ersilio, L'archivio di Stato in Brescia (dalla *Rass. st. del Risorg.*). - Roma, tip. Cam. dei deputati, 1918. 8.^o pp. 6.

Modern Italy, a weekly Review of italian politics, industry and commerce. - London, Hastings House, 1919, n. 2-12.

Montenovesi Ottorino, L'Italia nel dopo guerra, nella ipotesi della non resistenza; il problema delle nazionalità e la tradizione italiana; come va studiato lo spirito della truppa. Conferenze. - Roma, Battarelli. 1919. 8.^o pp. 39.

Murray Robert, The public record office, Dublin. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 64.

Poole Reginald L., Medieval Reckonings of time. - London, S. f. p. C. K., 1918. 16.^o pp. 47.

Provincia di Ancona, Convegno umbro-marchigiano: voti e proposte per le comunicazioni. - Ancona, tip. Commercio, 1919. 8.^o pp. 101.

Report of the Committee of Trustees of the National Gallery... presented to both Houses of Parliament by Command of H. M. - London, Eyre and Spottiswoode, 1912. f. pp. 78.

Rossi Giuseppe, Relazione alla Società fra gli amatori di antichità ed arte di Macerata sulla conservazione degli oggetti di scavo nei musei circondariali. - Macerata, tip. economica, 1914. 8.^o pp. 18.

Sorbelli Albauro, La « Notitia Status Hetruriae » e il tempo della sua composizione (dalle *Mem. della R. Acc. delle scienze di Bologna*). - Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1917. 4.^a pp. 55.

Vittani Giovanni, L'influenza dei negoziati diplomatici negli archivi (nozze Spano-Romano). - Perugia, 1918, 8.^o pp. 27.

Weil, L'attentat de Fieschi, lettres inédites (dalla *Revue de Paris*). - Paris, Pochy, 1919. 8.^o pp. 30.

— — L'état des relations diplomatiques entre la France et la Sardaigne d'après les instructions du Duc de Broglie et quelques rapports du Marquis de Rumigny. - Paris, Picard, 1918. 8.^o pp. 37.

What Italy has done for the war. Italy's military effort compared to her demographic and economic potentiality. - London, 1918. 16.^o pp. 19.

Witt Robert C., The nation and its art treasures. - London, Heinemann, MCMXI. 8.^o pp. 76.

